


Daniele Jalla

# La sicurezza nei musei

Considerazioni e appunti introduttivi



Queste considerazioni e appunti introduttivi al tema della prevenzione dei rischi e della gestione della sicurezza nei musei è la rielaborazione di lezioni tenute in corsi di formazione per professionisti museali e in ambito universitario e di interventi a convegni e seminari in cui ho cercato di condensare sia gli insegnamenti tratti tanto dalla pratica quanto dalle letture che questa mi sollecitava a compiere per migliorarla.

Scritta ormai molti anni ad uso di colleghi e allievi e circolata in forma dattiloscritta in forma di testo *in progress*, deve molto ai consigli e ai suggerimenti dei primi e alle domande e osservazioni dei secondi, da quando ho tenuto la prima lezione sulla sicurezza all'ISTUD di Pallanza nel 1998 nell'ambito di un corso coordinato da Giovanni Pinna, a quando, l'anno successivo ho partecipato con una relazione su questo tema al Convegno dell'ANMLI a Piacenza chiamato da Anna Maria Visser, a quando ho infine riproposto quest'ultima nel Corso di museologia tenuto a Biella nell'ambito Diploma universitario di Operatore dei Beni Culturali della Facoltà di Lettere dell'Università degli Studi di Torino a partire dall'anno accademico 2000-2001.

Di fondamentale importanza è stata anche la partecipazione al Gruppo tecnico di lavoro per la definizione degli standard (D.M. 25.07.2000) che ha portato alla redazione dell'*Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei* (D.lgs. n.112/98 art. 150 comma 6) approvato con DM 10 maggio 2001, il cui V Ambito dedicato alla sicurezza si avvale delle competenze del generale Roberto Conforti, Comandante del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Artistico e dell'ingegner Mauro Marchini del Servizio Tecnico per la Sicurezza del Patrimonio Culturale Nazionale del Ministero.

Dal 2001 in poi il testo è stato più volte rimodulato, ampliato, integrato, anche in funzione del contesto e della funzione cui era destinato, senza tuttavia perdere il carattere di prontuario, di introduzione a un tema da approfondire sul piano teorico ricorrendo alla letteratura tecnica citata e da articolare sul piano pratico in procedure e regole scritte da redigere in base alla situazione in cui si opera.

Sia i riferimenti normativi sia quelli bibliografici risalgono a qualche anno fa, avendo preferito – nella situazione attuale – di privilegiare il rinvio alle risorse presenti in rete e dunque ai siti specializzati che offrono oggi una visione costantemente aggiornata dello stato dell'arte in materia di sicurezza.

Sono molte le molte persone che desidero ringraziare per il contributo dato alla redazione di questo testo, primi fra tutti i miei colleghi dei Musei civici torinesi, e in particolare Davide Battiston e Carla Caroppo con cui ho condiviso per molti anni la gestione quotidiana della sicurezza con le sue molte e svariate emergenze, nessuna delle quali fortunatamente così grave, i cui insegnamenti si ritrovano, pur senza essere citati, alla radice di molte delle considerazioni presenti in queste pagine.

Daniele Jalla  
Torino - Febbraio 2015

© Daniele Jalla

La riproduzione di questo testo è ovviamente libera, con il solo divieto di un suo uso a scopi commerciali.

## Indice

1. Premessa
2. La sicurezza: una definizione
3. La sicurezza nei musei
4. L'analisi dei rischi
5. L'esame della struttura
6. L'esame degli spazi interni
7. La verifica dell'organizzazione
8. La protezione delle collezioni
9. Le norme di comportamento del pubblico
10. Controlli e verifiche
11. Le emergenze
12. La responsabilità della sicurezza
13. Teoria e pratica della sicurezza
14. Riferimenti bibliografici
15. Normativa e bibliografia di riferimento
16. Materiali e documenti



## 1. Premessa

Il più delle volte la questione della sicurezza dei musei assume un carattere prioritario solo occasionalmente e per breve tempo, immediatamente dopo che qualche clamoroso episodio - un furto, un atto vandalico, un incendio - ha attirato l'attenzione su un suo qualche punto debole.

È solo allora che se ne coglie improvvisamente l'importanza e che si cerca di correre ai ripari, ricercando responsabilità, invocando norme più severe, auspicando (e a volte anche ponendo a disposizione) maggiori investimenti.

Una volta caduta l'attenzione, tutto tende a tornare come prima. E, se qualche problema è stato affrontato, altri - molti altri - attendono non solo di essere risolti, ma anche solo individuati.

È evidente che è questa la peggiore delle culture della sicurezza, amplificata nei suoi aspetti più deleteri dai media, per loro natura scarsamente interessati a quanto non faccia notizia, mentre un buon sistema di sicurezza ha come principale risultato esattamente l'opposto: l'assenza di notizie (negative), frutto di una politica di prevenzione che si propone di eliminare, o quantomeno ridurre, i fattori di rischio cui sono sottoposte le persone, le collezioni, le strutture.

Non è facile sottrarsi a questa logica, quando la mancanza di mezzi - nel senso più ampio del termine - domina la scena della maggior parte dei musei e si finisce per questo per operare in una situazione di latente emergenza quotidiana e in una realtà caratterizzata da una cultura della sicurezza debole, parziale e poco diffusa.

Non è facile, ma è essenziale perché la questione della sicurezza costituisce un aspetto primario nella vita di un museo che a essa dovrebbe dedicare tutte le attenzioni e le risorse necessarie affinché la protezione delle persone, delle cose e delle strutture sia assicurata adeguatamente e in via permanente.

## 2. La sicurezza: una definizione

L'italiano dispone di un unico termine - sicurezza - per definire la «condizione o qualità di chi, di ciò che si sente sicuro» e cioè «che non presenta pericoli, che ne è immune, che è ben difeso» (Zanichelli 1992), comprendendo aspetti che in altre lingue vengono individuati con parole diverse. Così, ad esempio, l'inglese distingue la *safety* dalla *security* e il francese la *sureté* dalla *securité*.

Assumendo il termine nel suo valore più generale e complessivo, intendiamo qui per sicurezza l'insieme delle misure e delle attività dirette a garantire la protezione delle persone (del pubblico, del personale e di chiunque altro si trovi presente nel museo), delle cose - e quindi in primissimo luogo delle collezioni - e della struttura - con una particolare attenzione se il museo è collocato in un edificio storico - da ogni tipo di rischio, pericolo o danno.

Se il dovere di garantire l'incolumità delle persone equipara il museo a ogni altro luogo di lavoro e di struttura aperta al pubblico, la questione della sicurezza presenta per esso caratteri del tutto specifici per il fatto che al suo interno sono presenti delle collezioni e che il compito di tenerle indenni da ogni tipo di rischio o pericolo, di preservarle costituisce una sua missione e ragion d'essere.

Per questo è dunque a partire dalla protezione che si definiscono e organizzano le misure di sicurezza del museo nel suo complesso e che esse presentano caratteri di particolare specificità:

*"The heart of museum is its collections...(with) the first obligation of a museum ... to recognize and assume the responsibilities inherent in the possession of its collections, which are held in trust for the benefit of the present and future citizens of the community"*

"Il cuore del museo sono le sue collezioni... (con) l'obbligo primario per un museo ... di riconoscere e assumere le responsabilità che comporta il possesso delle proprie collezioni, che gli sono date in affidamento a beneficio dei membri presenti e futuri della comunità"

Carl E. Guthe (*So You Want a Good Museum*, 1953, p. 34)

### 3. La sicurezza nei musei

A partire da metodologie e tecniche sviluppate in altri ambienti e situazioni, l'esperienza maturata all'interno dei musei ha portato alla formazione di una vasta letteratura che affronta nelle sue molte e diverse peculiarità i problemi della sicurezza nei musei, tanto da un punto di vista metodologico quanto pratico. Un testo, in particolare, condensa questa esperienza: *Museum Security and Protection, A handbook for cultural heritage institutions* (Museum Security 1993) pubblicato nel 1993 sotto l'egida dell'ICOM e dell'International Committee of Museum Security, dopo molti anni di lavoro. L'impostazione di questo capitolo e molte delle considerazioni presenti in esso, traggono ispirazione da questo prezioso volume, ora tradotto in italiano.

Gli esperti di sicurezza museale insistono, con diverse accentuazioni, sulla necessità di porre a fondamento di una buona politica di sicurezza per i musei:

- un *approccio globale e integrato* ai problemi della sicurezza, fondato su un'accurata *analisi dei rischi*, un altrettanto puntuale *esame della struttura* e un'attenta *verifica dell'organizzazione* del museo
- un *adeguato programma di prevenzione* diretto a eliminare i rischi o, quanto meno, a ridurli nella misura massima possibile
- un *sistema integrato di mezzi e misure* atti a individuare tempestivamente i pericoli in atto e a darvi risposta in maniera costante e permanente e soprattutto rapida e adeguata
- una *pianificata e permanente attività di verifica* delle misure e dei mezzi in atto per valutarne l'efficienza e per migliorare e completare il programma di protezione.
- una *struttura organizzativa* fondata sull'individuazione di un *responsabile della sicurezza* e il contemporaneo coinvolgimento di tutto il personale del museo, tanto nella pianificazione quanto nell'attuazione delle misure di sicurezza.

Sono considerazioni ovvie e valide per ogni museo, qualunque siano le sue dimensioni e l'entità e le caratteristiche delle collezioni che esso conserva ed espone. Sono soprattutto considerazioni che, anche solo a partire dalla logica e dal buon senso, devono condurre a un'attenzione e vigilanza costante, evitando di pensare che l'assenza di problemi o di pericoli sia di per sé prova dell'efficacia dei sistemi e delle misure di sicurezza in atto:

*"Protection is a concept. It is not actual protection until someone demonstrates that there is protection.*

*Few managers accept the absence of loss or of problems as protection when there is no sufficient demonstration. The illusion of protection is the worse case of protection for everyone.*

(...)

"La sicurezza è un'idea. Non vi è sicurezza sino a quando qualcuno non dimostra che la sicurezza esiste.

Alcuni responsabili considerano l'assenza di danni o di problemi come prova della sicurezza, anche manca una sufficiente dimostrazione. L'illusione della sicurezza è il peggior tipo di sicurezza per tutti.

(...)

*Protection managers understand that protection exists only when they demonstrates it. They check and check again. They look for mistakes in logic, in systems, and in barrier installations, and are not satisfied that protection is complete or assured”.*

I responsabili della sicurezza sanno che essa esiste solo quando sono in grado di dimostrarlo. Essi controllano e ricontrollano. Cercano gli errori nella logica, nei sistemi, nelle difese fisiche e non sono soddisfatti se non quando la sicurezza è completa o assicurata”.

(*Museum Security* 1993, pp. 13 e 19)

## 7

### 4. L'analisi dei rischi

Alla base di ogni piano o programma di sicurezza di un museo sta innanzitutto una valutazione globale dei rischi cui sono o possono essere sottoposte le persone, le collezioni, la struttura. Quest'analisi deve essere in grado di stabilire non solo i rischi esistenti, ma anche individuare la probabilità che essi si presentino, la loro frequenza e le conseguenze che ciascuno di essi può comportare per le persone, le collezioni, la struttura.

Al termine dell'analisi e in base alle conclusioni che se ne possono trarre, è possibile stabilire se i rischi possono essere eliminati, ridotti o accettati (e in questo caso in quale misura). Esiste infine la possibilità che i rischi siano trasferiti: il caso più evidente di trasferimento del rischio è l'assicurazione delle opere quando lasciano il museo per essere restaurate o esposte temporaneamente altrove.

In base a un elenco generale dei possibili rischi cui sono sottoposti i musei, ciascun museo deve stabilire una propria *lista di controllo*, adattata alle specifiche caratteristiche del museo, delle sue collezioni, ecc. Ogni lista di carattere generale rischia infatti di essere contemporaneamente ridondante e insoddisfacente, di amplificare alcuni problemi, trascurandone altri che nella specifica situazione possono invece avere carattere prioritario. Traendo ispirazione dalla lista proposta dall'ICOM (*Museum Security* 1993, pp. 10-12) si possono individuare otto grandi categorie di rischio:

#### 4.1 Rischi di carattere naturale

Quali:

- terremoti e altri eventi di carattere sismico
- eruzioni vulcaniche
- inondazioni, esondazioni
- allagamenti
- trombe d'aria, tempeste e altri eventi di carattere atmosferico di particolare intensità
- fulmini
- incendi
- catastrofi ambientali, nubi tossiche ecc.

Si tratta di eventi che, per quanto rari, si sono tutti verificati e possono nuovamente verificarsi nel nostro paese, richiedendo una politica di prevenzione e di risposta evidentemente differenziata in base alla posizione geografica di ciascun museo e alla sua collocazione specifica.

#### 4.2 Rischi tecnologici e/o connessi alla struttura

Tra questi sono compresi:

- interruzioni o blocchi improvvisi:
  - nell'erogazione delle forniture di:
    - energia elettrica

- acqua
- combustibile;
- nel funzionamento:
  - dei collegamenti telefonici
  - dei sistemi di riscaldamento e condizionamento
  - degli impianti di allarme
  - delle strumentazioni di rilevazione delle condizioni ambientali
  - dei servizi di manutenzione ordinaria e di emergenza;
- nell'accesso alla struttura da parte delle persone, dei mezzi, dei mezzi di emergenza e soccorso
- guasti, rotture, falle degli impianti e delle condotte
- cedimenti, rotture, crolli e altri danni alla struttura
- esplosioni
- incendi della struttura
- fuoriuscita di sostanze chimiche o tossiche.

Si tratta di rischi di valore molto diseguale quanto a conseguenze e incidenza, ma nel complesso assai frequenti. La possibilità di prevenirli, eliminandone le cause, non esclude che per ciascuna delle situazioni indicate, debbano essere previsti misure e mezzi di risposta attiva nel caso si verificano.

#### **4.3 Incidenti**

Come:

- infortuni al personale e al pubblico
- incidenti vari all'interno della struttura
- danni occasionali alle collezioni e all'edificio.

#### **4.4 Incendi**

È certamente uno dei rischi maggiori per un museo, da valutare tenendo conto delle differenze esistenti fra:

- incendi di piccole
- incendi grandi dimensioni
- incendi di origine dolosa.

#### **4.5 Furti**

Sono da valutare all'interno di questa categoria:

- furti con scasso
- furti eseguiti con destrezza
- rapine a mano armata
- furti alle persone e ai servizi di cassa e commerciali
- furti da parte del personale.

#### **4.6 Atti vandalici**

Fanno parte di questa categoria:

- i danneggiamenti volontari alle opere
- i tentativi criminali di distruzione delle opere
- gli incendi dolosi
- altri tipi di danno alle strutture, agli arredi, alle attrezzature prodotti volontariamente.

#### **4.7 Altri comportamenti criminali**

Sono costituiti da una vasta ed eterogenea categoria di atti:

- molestie e aggressioni alle persone
- molestie sessuali
- consumo di droghe e alcolici nella struttura
- introduzione illegale di armi o di strumenti pericolosi
- comportamenti comunque dolosi da parte di visitatori e personale.

#### 4.8 Rischi derivanti da condizioni sociali e politiche

In questa categoria sono inclusi

- scioperi
- disordini
- attentati
- esplosioni dolose
- attacchi terroristici
- conflitti armati.

Per quanto molti di essi possano essere considerati rischi remoti per i musei nel nostro attuale contesto, un loro esame non va affatto escluso.

Per ciascuna categoria è infine consigliabile considerare la possibilità che i rischi si presentino non solo singolarmente, ma combinati fra loro.

Una volta stabilita una lista dei rischi conosciuti o possibili, è possibile giungere ad assegnare a ciascuno di essi un valore numerico arbitrario, utilizzando una scala da 0 a 5, e attribuendo un punteggio separato per le conseguenze prodotte e per la probabilità che il rischio si presenti. La somma dei due punteggi porta a individuare un ordine di priorità, che è opportuno considerare sia globalmente sia distinguendo fra:

- i rischi per le persone (al personale come al pubblico come a ogni altra persone presente nel museo)
- i rischi per le collezioni.

Nel caso di edifici storici un ulteriore esame separato va compiuto per i rischi relativi all'edificio in sé.

A titolo di esempio il manuale dell'ICOM propone un caso di applicazione di questo metodo di analisi a un museo o a una biblioteca, utile come riferimento.

Tipologia del rischio	Gravità	Probabilità / frequenza	Somma dei punti
Incendio limitato	5	5	10
Incendio vasto	5	4	9
Furto diurno di oggetto minore	4	4	8
Furto notturno di oggetto importante	5	3	8
Allagamento per pioggia	4	3	7
Rapina a mano armata	5	0.15	5.15
Falla nelle coperture	2	3	5
Rottura di tubature o allagamento	2	3	5
Interruzione di corrente	1	4	5

\* Scala: 0-5

Fonte: *Museum Security and Protection*: 1993, p. 14

Prima di passare all'identificazione delle misure necessarie a eliminare o ridurre i rischi è però necessario compiere un secondo esame: quello della struttura del museo.

## 5. L'esame della struttura

Anche per l'esame della struttura e del sistema di organizzazione del museo è opportuno che venga stilata una lista di controllo specifica, da costruirsi sulla base di uno schema generale quale quello qui proposto. Il modello, che integra diversi schemi di analisi (oltre a quelli proposti in diverse sezioni da: Museum Security 1993, si ispira in particolare a quanto indicato in: Lord e Dexter Lord 1997, pp. 150-7 da Ambrose 1993, pp. 60-6, Edson Dean 1996, 54-63), va adattato alla realtà da prendere in esame.

### 5.1 Posizione geografica

L'esame della struttura prende inizio dalla posizione geografica del museo, per stabilire se esso si trova in un'area:

- a rischio sismico (e, in tale caso, di quale livello)
- vulcanica (caso raro, ma presente in Italia)
- prossima alla costa del mare, a laghi, corsi d'acqua, canali, dighe (da cui possono dipendere i rischi di inondazione e allagamento)
- sottoposta a rischio di frane, smottamenti, valanghe ecc.
- che, per le sue caratteristiche naturali, presenti un particolare rischio di incendio
- caratterizzata da condizioni atmosferiche particolari, (quanto a tasso di umidità relativa, o con forti escursioni termiche giornaliere o stagionali, con precipitazioni di forte intensità o frequenza ecc.)
- esposta a eventi atmosferici (anche rari) di particolare rischio come venti forti, trombe d'aria ecc.

Nel prendere in esami i rischi di carattere naturale non bisogna dimenticare che la memoria umana è assai poco utile per stabilire l'occorrenza di fenomeni, anche di grande rilievo, che possono prodursi anche a distanza di centinaia di anni con effetti disastrosi.

L'insieme di questi dati dovrebbe essere raccolto e definito su scala nazionale e regionale, nel quadro della predisposizione dei piani della Protezione civile e della Carta del rischio dei beni culturali, entrando tuttavia a far parte organica dell'esame della struttura museale e delle misure - preventive e di emergenza - con una puntuale verifica della rispondenza della struttura e della sua organizzazione alle esigenze di sicurezza derivanti dalla collocazione.

La messa in atto di interventi strutturali di prevenzione - peraltro previsti per legge, nel caso delle zone sismiche, ad esempio, ma non solo - non deve assolutamente esimere dalla definizione di piani di emergenza, di rilevanza proporzionale alla intensità del rischio e alle dimensioni del museo.

### 5.2 Collocazione specifica

Vanno in seguito prese in esame le conseguenze derivanti dal fatto che il museo si trovi o meno all'interno di un centro abitato e, in questo caso, le sue dimensioni e le caratteristiche della zona specifica in cui si trova il museo stesso (posizione periferica o centrale; residenziale, commerciale, industriale, ecc.). In particolare va considerata la vicinanza con:

- aeroporti
- autostrade
- linee ferroviarie
- stabilimenti industriali a rischio più o meno elevato
- depositi di combustili
- condotte elettriche

- fognature
- ecc.

che possano costituire una potenziale fonte di rischio anche per il museo.

L'esame della collocazione del museo prosegue esaminando

- le possibili difficoltà di accesso - delle persone e dei mezzi, con particolare attenzione ai mezzi di soccorso - alla struttura, derivanti sia da ostacoli fisici che da particolari situazioni e condizioni
- lo stato di accessibilità generale della struttura a piedi, con mezzi pubblici e privati, con mezzi di soccorso
- la disposizione dei parcheggi (compresa la loro illuminazione notturna)
- le caratteristiche dei percorsi di avvicinamento (quale possibile fonte di rischio per il pubblico e il personale)
- la distanza dai principali centri di emergenza (ospedali, centrali operative dei vigili del fuoco, delle forze dell'ordine ecc.).

### **5.3 Analisi generale della struttura**

L'analisi generale della struttura comprende la presa in conto

- delle sue dimensioni complessive
- delle caratteristiche generali dell'edificio
- dei materiali della sua costruzione
- della sua data di costruzione e quella dell'eventuale adattamento a museo.

I problemi della sicurezza si pongono infatti in termini molto diversi se il museo è ospitato in:

- una struttura isolata e quindi meno esposta ai rischi derivanti dalla adiacenza con altri edifici è più facilmente controllabile
- confinante con altri edifici.

In questo caso, oltre a individuarne la funzione, vanno attentamente esaminati i muri di confine, rafforzandoli se necessario, le possibilità di accesso - dai sotterranei ai tetti - che ne possono derivare, così come i rischi indiretti di incendio, allagamento, ecc.

In tutti i casi di coabitazione vanno poi esaminate in particolare le modalità di accesso alla struttura sia che essi siano distinte, sia comuni, nelle diverse situazioni di apertura e chiusura della struttura al pubblico.

Nel caso di edificio isolato va valutato se esso è adibito a funzioni esclusivamente museali o ha più destinazioni funzionali: nel secondo caso, e non solo in ossequio alle disposizioni di legge, l'esame della compatibilità delle funzioni comporta una verifica delle questioni di sicurezza, come peraltro previsto dalla normativa di sicurezza.

In presenza di un'area circostante al museo (giardino, parco, ecc.) l'esame generale della struttura, la comprende, verificandone le caratteristiche e le destinazioni d'uso (museali e non) in ordine alla propria sicurezza e a quella del museo.

### **5.4 Perimetro**

Nei casi in cui la struttura museale sia inclusa in un'area più vasta, l'esame delle difese fisiche inizia dal perimetro, valutando:

- la completezza, l'altezza e la robustezza della cinta o recinzione
- il numero degli accessi e l'adeguatezza dei sistemi di loro chiusura
- l'efficacia dei sistemi di segnalazione delle intrusioni, se esistenti
- l'estensione e l'intensità dell'illuminazione nelle ore notturne
- le modalità di sorveglianza - diurna e notturna - dell'area interna e della cinta perimetrale.

La perimetrazione dell'area è evidentemente tanto più efficace quanto più evidente e completa, dotata di barriere che, per altezza e conformazione, siano di effettivo ostacolo ai tentativi di intrusione, con un numero di accessi (cancelli, portoni, porte) ridotti al minimo necessario, forniti di sistemi di chiusura efficaci.

Le difese fisiche dovrebbero essere integrate da sistemi di allarme in grado di segnalare tentativi d'intrusione e, ovunque sia possibile, da sistemi remoti di controllo non solo degli accessi, ma dell'intero perimetro, garantendo al centro di controllo una visione costante di quanto accade anche attorno al museo e non solo in corrispondenza dei suoi accessi.

Le aree adibite a parcheggio (del pubblico come di servizio) non dovrebbero essere comprese all'interno dell'area museale ed è di grandissima importanza una buona illuminazione notturna di tutta l'area del museo.

Se all'interno dell'area interna alla cinta sono presenti alberi e arbusti, va considerata la possibilità che essi consentano a eventuali intrusi di nascondersi, ma anche i rischi di caduta (per le piante ad alto fusto) e di incendio.

La presenza di sistemi di allarme non esclude inoltre l'opportunità di una sorveglianza diretta da effettuarsi, ovunque sia possibile, con un sistema di ronde.

In questa, come in tutte le altre valutazioni è infine necessario ricordare che l'efficacia del sistema si misura sui punti (o momenti) di sua maggior debolezza.

Va contemporaneamente considerato che la riduzione del numero di accessi, utile a ridurre il rischio di intrusione, non deve contrastare con la necessità di garantire sufficienti vie d'esodo in caso di evacuazione urgente della struttura e che è pertanto necessario stabilire il corretto punto di equilibrio fra le esigenze poste dalla sicurezza del museo e delle collezioni e quelle che devono essere garantite alle persone.

### **5.5 Struttura**

Procedendo per cerchi concentrici, dall'esterno verso l'interno della struttura, la solidità dell'edificio, in tutte le sue parti, costituisce un fondamentale elemento di sicurezza.

L'intero «guscio» esterno dell'edificio deve essere valutato attentamente, considerando in particolare:

- solidità, spessore, materiali dei muri perimetrali (soprattutto se posti in corrispondenza di edifici direttamente confinanti)
- stato e impermeabilità delle coperture
- numero, dimensioni e caratteristiche di porte, portoni, finestre, vetrate, abbaini.

Non vanno dimenticati eventuali accessi sotterranei, griglie e bocche di lupo comunicanti con l'esterno, attraverso i tetti e la presenza di elementi nelle pareti esterne in grado di favorire non solo l'accesso di ladri-acrobati, ma l'introduzione di oggetti e sostanze pericolose.

L'esame della struttura esterna dell'edificio si completa naturalmente attraverso la verifica dei sistemi di allarme posti in corrispondenza a tutti gli accessi, ma anche della completezza ed efficacia dei sistemi d'intercettazione (e, ovunque possibile, di visione in tutte le condizioni di luce) di eventuali intrusi attraverso i molteplici tipi di impianti oggi a disposizione per il controllo ambientale.

Un'attenzione particolare deve essere riservata agli accessi, separando ovunque sia possibile l'accesso al pubblico da quello destinato al personale e all'ingresso di autoveicoli, mezzi di servizio, consegna e ritiro merci e opere e, ma su questo si tornerà più avanti, stabilendo procedure rigide per l'accesso delle diverse categorie di soggetti: personale (scientifico, tecnico, amministrativo, di accoglienza e sorveglianza), visitatori, fornitori e ditte che devono operare all'interno della struttura.

### **5.6 Edifici storici e nuove costruzioni**

I problemi di sicurezza si pongono in termini molto diversi negli edifici concepiti per essere musei e costruiti secondo le normative previste per questo tipo di edifici e in strutture storiche riadattate a questo scopo.

Tenuto conto che in Italia nella stragrande maggioranza dei casi ci si trova nella seconda situazione, molte delle misure necessarie devono essere prese nel rispetto del valore storico e monumentale degli edifici, costringendo a compromessi di carattere strutturale i cui effetti potenziali effetti negativi possono tuttavia essere limitati attraverso misure di carattere organizzativo in grado di garantire pari livelli di sicurezza.

### **5.7 Impianti**

Passando in rassegna gli impianti tecnologici esistenti:

- elettrico
- idrico
- di riscaldamento/condizionamento aria
- di telecomunicazione
- di rilevamento incendi e fumi
- di rilevamento intrusioni.

L'esame, una volta stabilito che essi siano installati secondo le normative vigenti, deve condurre a verificarne l'efficienza, la costante manutenzione, il numero e la periodicità delle verifiche (anch'esse in parte previste da norme o regolamenti).

In relazioni a possibili blocchi, rotture e interruzioni degli impianti è necessario verificare l'esistenza di sistemi di emergenza (obbligatori, ad esempio nel caso degli impianti d'illuminazione) e/o i tempi di intervento garantiti dai rispettivi servizi di manutenzione, anche e soprattutto in orario notturno e festivo, valutando, caso per caso, le eventuali altre procedura di emergenza da mettere in atto.

Le conseguenze della rottura di una tubazione dell'acqua sono evidentemente diverse da un blocco dei collegamenti telefonici: in entrambi i casi i rischi sono evidentemente ridotti da un'opera di costante manutenzione, ma non escludono la previsione di apposite procedure - scritte - da mettere in atto in caso di emergenza, al fine di eliminare o per lo meno ridurre i possibili danni.

Particolare cura va dedicata alla verifica dell'efficienza dei collegamenti telefonici di emergenza, ad esempio con le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.

Presso il museo, immediatamente disponibili per i servizi di emergenza in caso di bisogno (e quindi custoditi in luogo sicuro e accessibile), devono essere conservati in copia gli schemi degli impianti elettrici, delle condutture e le piante dell'edificio.

### **5.8 Mezzi, impianti e procedure antincendio.**

L'intera materia della sicurezza antincendio nei musei è normata dal D.M. 569/92 che contiene un insieme sufficientemente ampio di prescrizioni non solo in ordine alle norme costruttive e impiantistiche cui un edificio destinato a funzioni museali deve obbligatoriamente attenersi, ma anche di tutte le misure necessarie a mantenere in efficienza gli impianti e a garantire la sicurezza delle persone e delle cose, sino alla segnaletica e ai piani di evacuazione, anch'essi obbligatori.

Il D.M. 569/92 assegna inoltre, molto opportunamente, una diretta responsabilità nel direttore in ordine alla corretta applicazione delle norme e individua una figura - il Responsabile tecnico della sicurezza - cui è affidato il compito di verificarne l'attuazione.

Le norme previste dal D.M. 569/92 s'intrecciano in parte con le previsioni del D.lgs. 81/08 senza che tuttavia esistano contraddizioni rilevanti fra le norme, che trovano comunque modalità diverse di attuazione. In attesa d'interventi di coordinamento fra i due decreti - previste, ma non attuate - è naturalmente opportuno cercare di integrarle praticamente, tanto per quanto riguarda le misure di prevenzione, quanto quelle di gestione, cercando ad esempio di far coincidere le persone responsabili della sicurezza ai sensi delle diverse norme.

### **5.9 Sistemi di allarme antintrusione**

Nelle sue linee generali un impianto antintrusione deve poter garantire il controllo a distanza dei tentativi d'intrusione indesiderata all'interno della struttura (e/o di singole sue parti e di effrazione di barriere, porte, finestre, vetrine ecc. Tale sistema deve inoltre essere adattato alle diverse condizioni di funzionamento del museo, strutturandosi diversamente a seconda che esso sia aperto al pubblico, chiuso ma con presenza di personale (degli uffici, addetto alle manutenzioni e pulizie ecc.) o completamente chiuso (ad es. in orario notturno).

Lo sviluppo tecnologico mette a disposizione diversi sistemi di rilevazione e di segnalazione di allarme .

Tra gli apparati e sistemi di rilevazione sono compresi molte tipologie di sensori:

- i *sensori a contatto*, di tipo meccanico o magnetico posti in corrispondenza di porte e finestre (che possono essere anche dotate di rivelatori sensibili alle vibrazioni prodotte dai tentativi di rottura o taglio)
- i *sensori a pressione*, corrispondenti a tappeti o cavi collocati nel sottosuolo e attivati dal passaggio di persone
- i *sensori a vibrazione*, sovente posti in recinzioni di tipo metalliche, ma anche fissati su oggetti, attivati da un loro movimento
- i *sensori volumetrici* a infrarossi, ultrasuoni o microonde magnetiche, attivati dall'interruzione del fascio invisibile dei raggi
- i *sensori fotometrici* che rivelano variazioni di luminosità, utilizzabili in ambienti normalmente bui
- i *rilevatori di rumore*, in grado di registrare la presenza di rumori imprevisti

L'utilizzo combinato di questi sistemi costituisce ovviamente la risposta più adeguata ai limiti che ciascuno di essi ha (in generale e/o in riferimento a utilizzi particolari) e alle diverse possibilità di neutralizzazione che possono essere messi in atto.

A una classe diversa di rilevatori appartengono i *sistemi di telesorveglianza* che consentono di vigilare a distanza su quanto accade all'interno, ed eventualmente all'esterno della struttura. Questi sistemi, consentendo di verificare direttamente e "in tempo reale" quanto accade, hanno il vantaggio di ridurre i "falsi allarmi", frequentemente prodotti da disfunzioni tecniche dei sensori e soprattutto di ridurre i tempi di risposta, adeguando immediatamente quest'ultima all'emergenza in corso.

Si possono distinguere due principali modalità di videosorveglianza:

- la *videosorveglianza "passiva"*, corrispondente a una ripresa costante o a rotazione di un ambiente o di un'area, indipendentemente dalla presenza di una situazione di emergenza o allarme. Più telecamere disposte in punti strategici della struttura del museo e del suo perimetro consentono di vedere quanto vi accade, su più monitor, con immagini fisse o a rotazione
- la *videosorveglianza "attiva"*, in grado di rendere operante il sistema solo nei casi si producano determinati eventi, dall'apertura di una porta al passaggio di una persona in un ambiente. In questo secondo caso l'attivazione del sistema può essere determinata dal

collegamento con un sensore o per il semplice effetto della variazione del campo coperto dalla telecamera, che si attiva automaticamente in caso di variazione dell'immagine.

In entrambi i casi, le immagini pervengono a un monitor e richiedono un controllo umano costante, più efficace nel secondo caso, poiché l'attivazione del sistema è comunque collegata al determinarsi di un evento eccezionale o comunque degno di nota con una corrispondente minor fatica e maggior motivazione degli addetti.

La disponibilità di telecamere a infrarossi consente di utilizzare questi sistemi non solo in orario diurno o per aree illuminate, ma anche al buio e di consentire la registrazione automatica delle riprese. Alla funzione preventiva si unisce così anche la raccolta di documenti visivi, da utilizzare in caso di bisogno. Per conciliare esigenze di sorveglianza totale e diritti dei lavoratori di norma le registrazioni possono essere criptate e diventare visibili solo a condizioni particolari concordate con le rappresentanze sindacali dei lavoratori.

I sistemi di rilevazione sono strettamente collegati a dispositivi di allarme locali o remoti attraverso sistemi di segnalazione sonora, luminosa o di altro tipo, trasmessa via cavo (o anche via radio o attraverso altri mezzi di comunicazione come linee telefoniche dedicate ecc.). L'allarme può essere diretto al personale interno, ad addetti specializzati, alle forze dell'ordine o ad agenzie di vigilanza specializzate.

L'affidabilità di un sistema antintrusione ed effrazione si misura:

- sulla sua *sensibilità*, tarata specificatamente in modo tale da essere attivata solo in caso di necessità (evitando di conseguenza i "falsi allarmi" che possono essere prodotti da un'inadeguata progettazione e programmazione degli impianti, da guasti tecnici, da interruzioni dell'alimentazione, da errori umani ecc.)
- sulla capacità di consentire la più *rapida risposta* e reazione, tale da rendere possibile un intervento tempestivo
- sull'effetto di *deterrenza* che la sua esistenza ed evidenza può e deve produrre, scoraggiando le azioni e gli eventi che per suo mezzo vengono rilevati.

Per quanto ovvio possa sembrare, un sistema di allarme per quanto perfettamente funzionante, risulta del tutto inutile:

- se l'allarme non viene raccolto da qualcuno
- se questo qualcuno non è in grado o non ha i mezzi per intervenire in tempo utile
- se non sono fissate, conosciute e sperimentate adeguate procedure da attuare in caso di emergenza viene accolto.

Il sistema, in ultima analisi, deve poter contare su una presenza e attività umana, locale o remota, corrispondente a una figura o a un centro di controllo.

### **5.10 Il centro di controllo**

In molti piccoli musei i dispositivi di rilevazione e di allarme, in orario di chiusura del museo, sono collegati con una centrale remota, corrispondente all'abitazione (o al telefono cellulare) del responsabile o del custode, a ditte specializzate o alle forze dell'ordine. L'attivazione di segnali di allarme locale - luminoso o sonoro - è in questi casi utile come deterrente, ma la verifica più sostanziale concerne i tempi di intervento determinati dalla distanza fra il museo e il punto di arrivo delle segnalazione di allarme.

In tutti i casi in cui è possibile, una presenza umana dovrebbe essere mantenuta all'interno del museo 24 ore su 24, al fine di garantire non solo una sorveglianza continua dell'immobile, ma anche di ridurre al massimo i tempi del primo intervento per ogni tipo di emergenza.

Si parla in questi casi di un centro o di una centrale di controllo, cui affluiscono tutti i sistemi di sicurezza, i dati relativi al controllo ambientale e agli impianti e sede del presidio di sicurezza interna del museo.

La sua localizzazione e strutturazione interna va studiata in modo tale da garantire i requisiti di massima protezione per il personale che vi opera e per le apparecchiature che vi sono alloggiate.

Posta se possibile nei pressi dell'ingresso del museo (al punto che in caso di doppio ingresso gli esperti suggeriscono di allestire nei musei più grandi una seconda sala di controllo, dedicata alla sorveglianza della o delle entrate di servizio), la centrale di controllo deve essere posta al riparo dai rischi di intrusione, d'incendio, dotata di un proprio gruppo di riserva per l'alimentazione degli impianti di emergenza. Essendo occupato in permanenza, il locale deve possedere anche requisiti di spazio, organizzazione e vivibilità tali a consentire agli addetti di svolgere al meglio il proprio delicato lavoro. Al suo interno devono essere anche presenti tutti i documenti e i materiali necessari a fronteggiare le emergenze di ogni natura.

Il costo di un centro di controllo attivo 24 su 24 rende possibile questa soluzione solo in grandi musei o in musei vicini tra loro che abbiano stabilito accordi di gestione comune della sicurezza. Là dove questa soluzione non sia invece possibile vanno individuate misure equivalenti e procedure in grado di ridurre al minimo il tempo di risposta.

## **6. L'esame degli spazi interni**

### **6.1 Struttura e caratteristiche degli spazi interni**

Se la normativa antincendio fornisce sufficienti prescrizioni in ordine alla limitazione del rischio di incendio, in una visione più globale della sicurezza l'esame della strutturazione interna degli spazi, la loro specifica disposizione, i collegamenti fra spazi accessibili o non accessibili al pubblico, fra sale espositive, depositi, uffici, locali di servizio per il personale, comporta l'adozione di molteplici misure.

Non essendo sempre possibile disporre di una dislocazione ideale degli spazi interni particolare cura va dedicata, ad esempio, a evitare che i depositi siano collocati nel sottosuolo, se esistono concreti pericoli di allagamento o che le condutture idriche si trovino in posizione tale da provocare danni in caso di rottura.

Se possibile, va evitato una diretta comunicazione fra le aree espositive e l'esterno dell'edificio, collocando le opere a maggior rischio negli spazi più interni.

Le comunicazioni fra uffici, locali di servizio, a uso esclusivo del personale, devono essere tali da evitare ogni possibilità di accesso alle persone non autorizzate.

Procedure particolarmente rigide vanno adottate anche in ordine all'accesso ai depositi.

Il complesso delle misure da adottare, in stretta relazione con l'analisi dei rischi compiuta, porta a soluzioni molto diverse sia sul piano strutturale, sia impiantistico, sia soprattutto organizzativo (che costituisce in ogni caso la chiave di volta e il centro di ogni sistema di sicurezza).

### **6.2 Sale e aree espositive**

Nelle sale espositive la necessità di presentare le opere e gli oggetti al pubblico in modo tale da garantirne la miglior visibilità e il massimo godimento tendono a entrare in conflitto con le esigenze di sicurezza che spingono in direzione opposta, al fine di proteggerle dalla luce e dal degrado, da condizioni ambientali turbate dalla presenza di molti visitatori, dai rischi di danno vandalico e furto ecc.

La non facile ricerca di un equilibrio fra queste opposte esigenze parte, come si è visto, dalla collocazione stessa delle sale espositive che devono essere situate in posizione tale da diminuire i diversi rischi, e investe la loro strutturazione, pensata anche in funzione delle esigenze di controllo (locale e a distanza), e comporta l'adozione di sistemi di protezione degli

oggetti adeguati alle tipologie e percentuali di rischio che ciascuno di essi presenta in modo particolare.

L'esame delle condizioni di sicurezza comprende le caratteristiche delle vetrine, concepite non solo come espositori ricchi di valori estetici, ma come strumenti atti a ridurre i rischi di danno, furto, degrado ambientale, i dispositivi di protezione dei singoli oggetti, svariati quanto le tipologie di oggetti e di sistemi di esposizione, gli strumenti di comunicazione assegnati al personale per l'invio di segnali alla centrale di controllo ecc..

Nelle sale espositive l'integrazione tra dispositivi (tecnici e impiantistici) e misure (affidate al personale addetto e al comportamento dei visitatori) deve comunque essere curata con grande attenzione, costituendo più che in ogni altra parte del museo la principale risorsa per la sicurezza delle opere, delle persone, delle strutture.

### **6.3 Depositi**

La sicurezza delle opere conservate nei depositi impone particolari attenzioni circa:

- la loro collocazione, evitando, ad esempio, di situarli nel sottosuolo in aree sottoposte al rischio di inondazione e di far passare in prossimità condotte o tubature d'acqua
- i materiali, lo spessore, la resistenza delle strutture perimetrali e degli accessi, al fine di evitare i rischi di propagazione d'incendio
- la circolazione, il filtraggio e il ricambio d'aria
- i mezzi di rilevazioni e i dispositivi antincendio
- i mezzi di rilevazione e controllo delle condizioni ambientali
- il posizionamento e l'ordine delle collezioni

Ovunque sia possibile vanno distinti i depositi destinati:

- alle collezioni permanenti
- alle opere in transito, in entrata e uscita dal museo per i più svariati motivi

Le caratteristiche dei depositi variano ovviamente in base alle dimensioni dei beni a cui sono destinati, ai requisiti di conservazione ambientale, al valore degli oggetti...

Limiti particolari devono regolare inoltre in forma assai stretta l'accesso ai depositi, registrando ogni loro apertura.

Il massimo ordine interno ai depositi costituisce infine una misura primaria ed essenziale di sicurezza, facilitando l'effettuazione di periodici controlli inventariali, di norma annuali, più opportunamente semestrali.

### **6.4 Magazzini, laboratori, locali di servizio**

A torto poco considerati rispetto ai problemi della sicurezza, questi locali sono fonte di numerosi rischi potenziali, affrontabili, come in tutti gli altri casi, a partire da una loro adeguata collocazione, da misure atte a limitarne l'accesso esclusivamente agli addetti ai lavori, da una loro costante manutenzione e da un ordine e pulizia rigorosi (che eviti in particolare l'accumulo di materiali non necessari), dalla presenza di arredi, attrezzature materiali a norma e da un loro corretto utilizzo.

La costante verifica dello stato dei locali di servizio del museo deve essere inclusa nei piani di verifica e manutenzione periodica della struttura, evitando così non solo che in essi possano verificarsi incidenti o casi di emergenza, ma che essi siano fonte di rischi per il museo nel suo complesso.

### **6.5 Uffici**

Per caratteristiche e arredi gli uffici amministrativi devono rispondere, come tutti i locali a cui ha accesso o lavora il personale del museo, alle norme previste dal D.lgs. 81/08.

La loro dislocazione ottimale all'interno del museo è oggetto di dibattito.

Secondo alcuni sarebbe infatti preferibile che gli uffici (in particolare dei conservatori e del personale addetto alla cura e gestione delle collezioni) siano a stretto contatto delle sale espositive, facilitando così un loro controllo diretto e non programmato da parte del personale scientifico, tecnico o amministrativo. In questo caso è evidente d'obbligo che il passaggio agli uffici sia strettamente limitato al personale interessato, dotandolo di chiavi o di sistemi a codice che impediscano al pubblico di avervi accesso.

Secondo altri è invece preferibile che gli uffici siano posti in posizione tale da garantire un ingresso separato e di poter essere pertanto aperti o chiusi in orario differenziato da quello di apertura del museo al pubblico. Un passaggio diretto dagli uffici agli spazi aperti al pubblico dovrebbe essere comunque garantito anche in questo secondo caso.

Quando le due esigenze sono tra loro compatibili e la sicurezza è assicurata, è evidente che le divergenze cadono. È altrettanto palese che, nella maggior parte dei casi, in particolare in tutti gli edifici storici, i vincoli strutturali impongono compromessi logistici e l'adozione di misure compatibili con la struttura, ma tali da assicurare comunque la sicurezza di entrambi gli spazi.

### **6.6 Chiavi e accessi**

Le procedure relative all'accesso e all'uso delle chiavi (intese nel senso più generale del termine e comprendendo quindi anche le chiavi elettroniche, a combinazione ecc.) costituiscono un elemento non solo fondamentale nella sicurezza di un museo, ma possono essere considerate un primo indicatore di qualità del suo sistema di gestione.

Le norme di base da rispettare sono peraltro semplici e di buon senso:

- nessuna chiave deve uscire all'esterno del museo
- regole particolari determinano il possesso e le modalità d'uso delle eventuali chiavi di accesso al museo
- una sola chiave deve consentire l'accesso a tutte le altre, conservate in un luogo sicuro, ma anche facilmente accessibile in caso di emergenza
- la responsabilità dell'uso della chiave principale è personale e comporta il rispetto di norme specifiche
- ogni movimento delle altre chiavi deve essere accuratamente registrato, osservando rigidamente le limitazioni previste circa il loro utilizzo
- la facoltà di utilizzo delle chiavi deve essere attribuita secondo criteri funzionali e non gerarchici
- quotidiane verifiche sul numero e sull'ordine delle chiavi devono essere compiute da parte degli addetti
- copia di tutte le chiavi va conservata in confezione sigillata e in luogo sicuro e accessibile solo nei casi di emergenza, possibilmente in luogo raggiungibile anche in caso la struttura diventi inagibile (si pensi al caso di un terremoto grave che abbia lesionato la struttura)
- particolari modalità di conservazione e procedure di accesso devono essere previste per le chiavi, dei codici e degli altri mezzi di chiusura dei locali di massima sicurezza.

L'accesso al museo e alle sue diverse aree interne deve essere assoggettato a norme precise e rigidamente osservate, con particolari previsioni circa l'accesso e la sosta di veicoli e mezzi all'interno della struttura museale, la netta distinzione fra le aree accessibili al pubblico e quelle riservate al personale, le aree ad accesso riservato.

Norme particolari regolano l'accesso del personale delle ditte temporaneamente impegnate all'interno del museo e di chiunque altro si trovi al suo interno per ragioni di studio o per motivi professionali.

### **6.7 Comunicazioni interne**

Soprattutto nel caso dei musei di grandi dimensioni, devono essere disponibili strumenti di comunicazione per il personale di sorveglianza (radio, radiotelefoni) in grado di consentire un costante contatto fra il centro di controllo e gli addetti sia nella gestione ordinaria sia in tutti i casi di emergenza.

Inutile dire che i mezzi devono essere sufficienti, adeguati e che deve esserne garantita la periodica manutenzione.

### **6.8 Materiali e strumenti per le emergenze**

In luogo sicuro e accessibile, ogni museo dovrebbe conservare materiali e strumenti adatti alle emergenze, oltre ai mezzi antincendio e al materiale sanitario per il pronto soccorso, opportunamente dislocati, di cui è obbligatorio disporre.

Le emergenze sono infatti di diverso tipo ed è bene avere a portata di mano anche altri tipi di strumenti e materiali che l'esperienza consiglia di avere a disposizione se dovesse mancare la luce, nel caso di perdite d'acqua o allagamenti, se dovesse essere necessario ricoverare rapidamente una o più opere nei depositi ecc.

## **7. La verifica dell'organizzazione**

L'esame della struttura si completa e integra con la verifica del sistema organizzativo del museo, da cui dipende l'efficacia dei sistemi e delle misure di sicurezza.

Solo l'efficienza del sistema organizzativo assicura infatti tanto l'esistenza e l'adeguatezza delle misure di prevenzione quanto l'efficacia degli interventi in caso di emergenza. E, anche se l'organizzazione e la gestione della sicurezza va posta in capo a un responsabile (sia esso il direttore stesso, un addetto del museo o un consulente esterno), il problema della sicurezza deve essere percepito e fatto proprio come un problema di tutto il personale e a cui il personale tutto può e deve dare il proprio contributo di idee, comportamenti, azioni.

È questa l'unica via affinché la cultura della sicurezza diventi parte integrante della cultura museale, componente essenziale della gestione del museo, della sua organizzazione a tutti i livelli, della formazione dell'intero personale, non tanto come elemento aggiuntivo, ulteriore compito, sentito quindi come peso, ma in quanto strumento in grado di facilitare l'opera di tutti e di ciascuno.

Conoscere i rischi ed evitare che si producano è affare tanto del conservatore che opera a stretto contatto con le collezioni, quanto del documentalista che provvede alla loro registrazione e all'archiviazione delle immagini fotografiche, come dell'addetto agli acquisti che deve sapere che i liquidi infiammabili vanno esclusi dai prodotti di pulizia da ordinare, come dell'addetto alla sorveglianza delle sale che conosce e ha sperimentato le procedure di emergenza.

Perché tutto questo accada è innanzitutto necessario che il sistema organizzativo del museo si misuri complessivamente con le questioni della sicurezza, mettendosi alla prova in relazione alla sua gestione ordinaria e straordinaria.

### **7.1 Il personale**

Per quanto strutture e dispositivi possano aver ridotto il suo peso quantitativo, l'intervento umano costituisce il perno e il punto di forza dell'intero sistema di protezione di un museo.

A provvedere in via ordinaria alla sua sicurezza operano figure diverse con compiti e modalità diverse.

Una prima categoria di addetti è costituita dalle figure incaricate delle funzioni di presidio e vigilanza generale dell'edificio, diurna o notturna, dagli addetti agli impianti, alle manutenzioni, interne ed esterne e alle pulizie dell'edificio. È un complesso - parzialmente

eterogeneo - di figure professionali che il museo condivide con altri tipi di strutture, pubbliche e private, che al suo interno operano sulla base di competenze che non sono specifiche all'ambito museale, ma che devono tuttavia conoscerne le specificità ed essere subordinate a procedure e regole di comportamento particolari, sia che si tratti di personale del museo, sia di ditte da esso incaricate.

Tutti questi addetti hanno infatti compiti più o meno direttamente inerenti la sicurezza delle persone, delle cose, della struttura, che devono saper esercitare secondo modalità e prescrizioni particolari, ricevendo - se necessario, una formazione e un addestramento specifici.

Una seconda categoria è costituita dal personale addetto alla sorveglianza delle sale espositive, ai servizi di prima accoglienza del pubblico, di cassa e biglietteria, alle centrali di controllo operativo, alla sorveglianza dei depositi, ai servizi tecnici e di laboratorio. Sono operatori posti a diretto contatto con le collezioni e con il pubblico, con mansioni che fanno diretto riferimento agli elementi più tipici della funzione museale.

Per questo tipo di addetti, qualunque sia il livello gerarchico e la funzione svolta, crescono le responsabilità dirette di sicurezza e aumentano conseguentemente le competenze specifiche necessarie all'espletamento di attività che comportano una conoscenza piena dei rischi specifici e delle misure di protezione da adottare sia in via ordinaria, sia nei casi di emergenza. Al loro interno alcune figure avranno compiti di coordinamento della sicurezza e di attuazione delle azioni da intraprendere nelle situazioni di emergenza, ma tutti dovranno avere una formazione e un addestramento particolari.

A un terzo tipo di addetti, tutti quelli che - a vario titolo - partecipano alla gestione e cura delle collezioni: conservatori, restauratori, documentalisti, tecnici di laboratorio ecc. - e hanno ruoli e funzioni di carattere tecnico-scientifico in campo museale, spettano compiti specialistici in ordine alla prevenzione, protezione e tutela delle collezioni, alle attività di ordinaria e straordinaria manutenzione delle raccolte, alla loro conservazione, manipolazione, documentazione ecc.

La specializzazione costituisce (o dovrebbe costituire) in questo caso un requisito di accesso alla professione, e richiede competenze generali sulla sicurezza e conoscenze specialistiche in relazione ai compiti affidati. La maggior parte delle competenze necessarie alla protezione delle opere costituisce un aspetto fondamentale della formazione di questo tipo di operatori, da integrare tuttavia con gli elementi di conoscenza generale dei problemi di sicurezza del museo.

Altrettanto specialistiche sono le caratteristiche del personale addetto ai servizi al pubblico che includono, oltre agli addetti alla sorveglianza e custodia delle sale e al personale di prima accoglienza, tutti coloro che partecipano a livelli diversi, alla progettazione e gestione delle attività rivolte al pubblico: dalle visite guidate alla attività educative e didattiche, ai servizi di informazione ecc. cui è affidato, in forme e con ruoli diversi, il rapporto diretto con il pubblico. A loro spetta il delicato compito di rendere partecipi i visitatori dei problemi della sicurezza, includendo questa particolare specializzazione tra i requisiti necessari a un pieno espletamento delle loro attività. La funzione di mediazione nei confronti del pubblico ha suggerito di proporre per questa categoria di addetti, competenze tecniche relative alla sicurezza, ma ancor più abilità di tipo relazionale e comportamentale, dirette a fare di loro più dei persuasori che dei censori dei comportamenti del pubblico, sovente messi in atto per ignoranza dei problemi che per altro. Anche nei casi di emergenza del resto, il possesso di capacità relazionali può rivelarsi fondamentale per la sicurezza delle persone e delle cose.

Al centro dei diversi gruppi si trova il direttore e/o il responsabile della sicurezza che, nei casi più fortunati, è assistito da una squadra di addetti posti alle sue dipendenze, con il compito di svolgere compiti direttamente connessi con la sicurezza, ma anche di assistere e contribuire alla formazione di tutto il personale, di svolgere azione costante di verifica e controllo e di aggiornamento delle misure e procedure ordinarie e straordinarie per la sicurezza del museo nel suo complesso.

Il non aver incluso il personale amministrativo tra le figure impegnate in compiti di prevenzione e protezione, non significa che essi non ne debbano essere coinvolti, ma soltanto che il loro ruolo è prevalentemente indiretto, e determinante soprattutto al fine di garantire che le condizioni complessive di funzionamento del museo ne assicurino anche la sicurezza. Come nel caso della prima categoria di addetti presa in considerazione, il personale amministrativo deve poter essere messo in grado di operare conoscendo le specificità del museo e le norme e procedure specifiche che esso impone.

Se le considerazioni fin qui svolte fanno pensare che ad essere preso in esame sia soprattutto il caso di un grande museo, con una pluralità di addetti, è sufficiente pensare ad essi in termini di *funzioni*, per rendersi conto che esse possono essere integrate in numero anche limitato di persone. Ma che in questo caso gli addetti devono poter assicurare competenze e abilità proprie a diverse figure professionali e quindi dotate di una formazione di carattere globale;

### **7.2 La logistica dei servizi**

La presenza dei diversi tipi di addetti al museo varia nella giornata e nella settimana e l'organizzazione e le procedure di sorveglianza devono essere differenziate in funzione del fatto che il museo sia:

- chiuso al pubblico (ad es. in orario notturno)
- chiuso al pubblico, ma con presenza di personale tecnico, scientifico e amministrativo (ad es. nel giorno di chiusura settimanale del museo)
- aperto al pubblico, con presenza di questo personale (ad es. nei giorni feriali)
- aperto al pubblico, ma in assenza di altro personale se non quello di accoglienza e sorveglianza delle sale espositive (ad es. nei giorni festivi)

La programmazione del servizio di vigilanza complessiva del museo varia in funzione di queste diverse situazioni, adeguando a ciascuna di esse orario del personale addetto e procedure ordinarie e di emergenza.

### **7.3 Le norme per il personale**

L'osservanza di norme generali di comportamento da parte di tutto il personale costituisce una premessa e una condizione perché le norme di sicurezza possano essere attuate e siano efficaci.

Tra le norme generali possono essere ricordate:

- la diligenza nell'esecuzione delle proprie mansioni e attività
- la collaborazione con i colleghi
- la chiarezza e il rispetto delle linee gerarchiche interne
- la precisa identificazione dei compiti e delle attività per tutto il personale
- il rispetto rigoroso degli orari di servizio
- la pianificazione annuale e stagionale delle ferie
- il rispetto delle norme di sicurezza nell'utilizzo di macchinari e attrezzature
- l'osservanza del divieto di fumo all'interno del museo
- l'utilizzo generalizzato di uniformi o segni distintivi per tutto il personale

- il rispetto delle restrizioni d'accesso al museo e/o a parti di esso
- la conoscenza e il rispetto delle norme generali di sicurezza del museo

Al complesso di queste norme, valide in ogni luogo di lavoro e funzionali innanzitutto al buon funzionamento del museo, è necessario aggiungere regole e procedure di sicurezza valide per l'insieme del personale e proprie ad ogni gruppo di addetti. La conoscenza diffusa e la piena comprensione tanto delle prime quanto delle seconde è condizione essenziale perché le norme siano efficaci.

Tra le norme generali vanno ricordate innanzitutto:

- le restrizioni d'accesso al museo e alle sue diverse aree: restrizioni che devono essere generali e assolute con limitate deroghe per gli addetti abilitati, per il Direttore e/o il Responsabile della sicurezza o nei casi di emergenza, ma con procedure definite.
- le misure e procedure generali di sicurezza previste dalla normativa vigente sia per le persone sia per i musei, che devono essere conosciute e applicate da parte di tutto il personale, almeno per le parti di interesse e applicazione generale

È infine compito del Direttore e del Responsabile della sicurezza definire, diffondere e far conoscere norme e procedure valide per specifici ambienti, situazioni (ordinarie o di emergenza) e gruppi di addetti.

#### **7.4 La formazione del personale**

Perché l'insieme del personale partecipi attivamente all'attuazione delle norme di sicurezza, è necessario che esso riceva una adeguata formazione.

È per questo necessario prevedere una *formazione di carattere generale* rivolta a tutto il personale, assicurando che ciascun gruppo di addetti riceva inoltre una *formazione specifica*, relativa alle particolari funzioni che esso svolge.

I principi posti a fondamento della sicurezza di un museo e la metodologia globale che, a partire dall'analisi del rischio, dall'esame della struttura, dalla verifica dell'organizzazione, determinano l'adozione di regole e procedure, devono essere conosciuti e compresi da tutti, sia pure a livelli differenziati. Conoscerli e capirli dà infatti senso alle norme, ne spiega le ragioni, consente, nell'ambito della diversa autonomia assegnata ai diversi livelli interni al museo, di apprezzarle e interpretarle correttamente.

Il possesso di una conoscenza di base delle questioni della sicurezza museale deve giungere anzi a costituire una condizione di accesso a tutte le funzioni museali, una componente della formazione degli addetti, prima del loro ingresso nel museo stesso.

Per ciascun livello e funzione questa formazione di base, deve prevedere l'acquisizione di un insieme di competenze e conoscenze necessarie all'esercizio delle attività che saranno chiamati a svolgere all'interno del museo. Competenze e conoscenze differenziate, dal minimo richiesto agli addetti al presidio e alla sorveglianza della struttura, al massimo necessario per esercitare le funzioni di responsabile o addetto alla sicurezza, di conservatore o addetto alla gestione e cura delle collezioni.

Una formazione di base e anche una competenza specialistica non sono tuttavia sufficienti senza un costante aggiornamento in grado di consentire di mantenere vive le conoscenze acquisite, adattandole e integrandole alle misure e alle procedure di sicurezza adottate.

Corsi, seminari, incontri possono essere svolti all'interno del museo stesso, richiedendo per molte delle materie, l'apporto di specialisti, di tecnici, di esperti con cui instaurare un dialogo sull'applicazione delle norme, sul funzionamento degli impianti, sui metodi e sulle tecniche degli interventi in caso di emergenza.

Deve infine essere previsto un addestramento periodico finalizzato non solo ad applicare tecniche e procedure che richiedono di essere sperimentate per essere capite e attuate

efficacemente, ma anche per garantire una periodica verifica della efficacia e funzionalità delle misure e delle procedure adottate e della capacità di tutto il personale ad attuarle nel migliore dei modi.

Quali che siano le misure di prevenzione messe in atto e/o gli apparati tecnologici presenti in un museo per fronteggiare i più diversi tipi di rischio, il fattore decisivo è e resta *il fattore umano*: la competenza, la capacità, l'adeguatezza delle persone che nel museo operano e a cui è affidata in ultima istanza la responsabilità della sicurezza delle persone, delle cose e delle strutture.

Formare, aggiornare, addestrare le persone costituisce per questo la base e il fondamento di una cultura della sicurezza da creare dove non c'è, da consolidare ed ampliare dove già si è affermata.

## 8. La protezione delle collezioni

La protezione delle collezioni dipende in massima parte dalla sicurezza globale del museo, dalla prevenzione generale dei rischi, dall'adeguatezza e dal buon funzionamento generale della struttura e dell'organizzazione del museo, dall'esistenza e dall'applicazione delle norme e delle procedure per il personale e per il pubblico.

Tuttavia molto dipende anche dalle norme e dalle procedure volte a garantirne la conservazione e la prevenzione specifica dai rischi di furto e danneggiamento e dai rischi di carattere ambientale.

E, se anche molte delle considerazioni che seguono (che ricalcano l'impostazione del Manuale di prevenzione e sicurezza nei musei prodotto dalla Direction des Musées de France, *Prevention et sécurité* 1977) ripropongono considerazioni svolte in altre parti del capitolo, conviene riprenderle, esaminando la questione a partire dallo specifico punto di vista della protezione delle collezioni

### 8.1 La protezione contro il furto e i danneggiamenti

In forma di decalogo minimo le principali misure suggerite (*Prevention et sécurité* 1977, pp. 89-118) sono che:

1. In linea generale la protezione delle opere dal furto e dal danneggiamento dipende innanzitutto dal personale di sorveglianza che, oltre ad essere in numero sufficiente, deve possedere un'adeguata formazione, essere dotato di mezzi idonei, disporre di chiare indicazioni circa lo svolgimento delle proprie mansioni e seguire con rigore le procedure che regolano il servizio, disponendo di indicazioni precise in caso di tentativi di furto o danneggiamento delle opere esposte.
2. Oltre alle norme valide per l'accesso al pubblico, devono essere previste regole specifiche per l'accesso di studiosi, fotografi professionali, restauratori, addetti di ditte esterne, prevedendo in particolare che all'interno del museo essi possano circolare e operare avendo ricevuto una specifica autorizzazione e portando un visibile lasciapassare rilasciato all'ingresso.
3. La prima precauzione per prevenire i furti e facilitarne la ricerca delle opere in caso di sottrazione consiste nell'esistenza, nell'aggiornamento costante dell'inventario del museo, e soprattutto di una documentazione fotografica. L'inventario dei dati e delle immagini deve essere conservato in luogo sicuro e buona norma sarebbe disporre di una seconda copia, depositata in un luogo di massima sicurezza.
4. Ogni movimento delle opere crea un rischio e necessita di un controllo, tanto nel caso che la movimentazione abbia luogo all'interno del museo che comporti una sua uscita. Le movimentazioni vanno seguite da personale specializzato e autorizzato, non vanno

eseguite in orario di apertura al pubblico, devono essere segnalate in loco da cartelli esplicativi e annotate in apposito registro. Procedure aggiuntive vanno seguite nel caso le opere escano dall'edificio, prevedendo controlli sulla consegna a terzi, assicurazione, ecc.

5. Nell'esposizione delle opere al pubblico, va osservata la massima cura affinché si riducano i rischi di furto e danneggiamento, a partire dall'organizzazione degli spazi espositivi, la disposizione delle opere, la loro protezione in vetrine chiuse, il loro fissaggio a parete con mezzi idonei, l'uso di idonei mezzi e/o misure di distanziamento del pubblico
6. I depositi devono essere collocati in posizione idonea, distante dai locali tecnici, facilmente raggiungibile, con pareti e porte d'accesso di tipo REI, dotati di arredi incombustibili, mantenuti in ordine, effettuando periodiche verifiche sul loro stato generale e sulle opere conservate, limitandone l'accesso con procedure controllate e rigorosamente osservate.
7. Devono essere previsti sistemi integrati di segnalazione e allarme, in grado di segnalare ogni tipo di anomalia, di trasmettere l'informazione, di consentire un rapido intervento.
8. I mezzi di trasmissione dell'allarme devono essere adeguati alle dimensioni e caratteristiche del museo, considerando che - in ogni caso - un sistema di diffusione sonora può essere d'interesse per ogni tipo di museo.
9. Oltre ai sistemi generali di rilevazione possono essere previsti mezzi di segnalazione puntuale delle opere e degli oggetti esposti.
10. Sistemi combinati di allarme e intervento - quali la chiusura automatica delle porte d'ingresso - consentono di annullare gli intervalli di tempo esistenti fra la segnalazione di un allarme e l'intervento.

### **8.2. La protezione dai rischi ambientali**

Anche in questo caso vengono riprese le principali misure relative alla protezione delle collezioni dai rischi di carattere ambientale (Prevention et sécurité 1977, pp. 89-118, integrato con: Museum Security 1993, pp. 91-120 e ICC/Plan de conservation):

1. L'aria contiene delle impurità in quantità variabile a seconda dei luoghi e delle stagioni. Vi si trovano in sospensione polvere, fuliggine, sabbia, acidi più o meno corrosivi che si depositano sugli oggetti e che possono attaccarli. Tra i sistemi di difesa da adottare possono esservi sistemi di filtro dell'aria (nel caso di condizionamento generale degli ambienti), di protezione individuale (come vetrine e vetri di protezione).
2. Le opere e gli oggetti sono sensibili alla *temperatura* e all'*umidità* relativa degli ambienti in cui sono conservati e/o esposti. Temperatura e umidità sono in relazione reciproca e una buona conservazione esige condizioni ambientali controllate costanti e soprattutto l'assenza di brusche fluttuazioni, molto più pericolose delle variazioni lente della stessa grandezza. Se, in linea generale, sono considerati come ideali, valori di umidità relativa pari al 55% con variazioni di più o meno 5% e di 18/21° di temperatura valori con variazioni di più o meno 2°, ogni categoria di oggetti, a seconda della sua diversa composizione, necessità di particolari condizioni che deve essere cura degli addetti alla conservazione conoscere e garantire, dotando innanzitutto gli ambienti museali di idonei strumenti di rilevazione e registrazione delle condizioni ambientali.  
Questi valori non vanno tuttavia considerati "sacri", ma assunti tenendo presente sia la storia delle collezioni sia che i maggiori rischi derivano da brusche variazioni, individuando tutte le misure – anche di buon senso – atte evitarle.
3. Le fonti di *luce* utilizzate nei musei (luce naturale o artificiale) possono portare a danni anche irrimediabili per gli oggetti sensibili (in generale appartenenti al mondo minerale, come pietre, ceramiche, legni o avori non decorati) o molto sensibili (come quelli provenienti dal mondo animale e vegetale). A seconda della natura e composizione delle

collezioni, è necessario adottare sistemi di illuminazione adeguati e controllare il tipo e/o l'intensità dell'illuminazione degli oggetti.

4. Il *fuoco* resta il pericolo maggiore per le collezioni, per i danni irreversibili che comporta e per la relativa frequenza con cui incendi, di piccole o grandi dimensioni hanno luogo. Anche l'esposizione al fumo può provocare danni gravi, sebbene meno devastanti del fuoco. In ogni momento e in ogni situazione il rischio d'incendio deve essere preso in considerazione e vanno garantite misure e precauzioni adeguate per prevenirlo e, quando necessario, combatterlo.
5. L'*acqua* costituisce un rischio non meno frequente in un museo, per falle nelle coperture dell'edificio, infiltrazioni dalle aperture, rottura di tubature, risalita di acqua dalla rete fognaria, allagamenti, interventi contro l'incendio ecc. ogni attenzione deve per questo essere posta nel posizionamento delle opere, nella collocazione dei depositi, nelle misure d'emergenza, verificando i potenziali pericoli diretti e indiretti per le collezioni
6. *Insetti, animali nocivi, parassiti e muffe* sono fonte di rischio per tutti gli oggetti nella cui composizione rientrano materie organiche. I danni sono indotti non solo quando gli oggetti possono costituire una fonte di nutrimento, ma anche solo in quanto barriera che insetti e animali intendano superare. I rischi dovuti a muffe e microbi sono in primo luogo legati a problemi di umidità relativa.
7. La *manipolazione e il trasporto delle opere* devono essere oggetto di attenzioni e cure particolari, definendo procedure da adottare in via generale e da adattare a ogni caso specifico nell'ambito delle norme di gestione e cura delle collezioni definite dalla direzione del museo per l'insieme delle collezioni e per le specifiche categorie di opere e oggetti che esso possiede e/o conserva.
8. La verifica periodica dello stato di conservazione delle *opere esposte* nelle sale aperte al pubblico, comporta anche un'analisi dei danni involontari che possono essere prodotti dai visitatori, in ragione di un allestimento inadatto, di una difficoltà di controllo da parte degli addetti, di procedure imperfette, di variazioni di temperatura e umidità indotte da un eccessivo affollamento ecc.
9. Una cura altrettanto particolare deve essere dedicata alle *opere nei depositi*, dalla loro organizzazione generale, al loro stato di manutenzione, all'ordine interno, ai controlli e verifiche degli ambienti e delle opere.
10. La sicurezza delle opere dipende in buona parte dalla qualità della loro cura e gestione, dalla loro inventariazione e documentazione fotografica, dal controllo - tecnico e amministrativo - di ogni loro movimentazione, da una manipolazione attenta, compiuta soltanto da addetti specializzati, da un posizionamento, nelle sale espositive e/o nei depositi che eviti deformazioni, dalla verifica periodica del loro stato di conservazione, secondo un piano di controlli e restauri programmati in funzione della sicurezza delle collezioni.

Un monitoraggio costante delle condizioni di umidità e temperatura oltre a costituire un obbligo di legge comporta l'individuazione di procedure e responsabilità per la loro costante rilevazione in assenza delle quali la presenza di strumentazioni anche sofisticate è evidentemente del tutto inutile. Lo stesso vale per tutti i sistemi di sicurezza.

La formazione e l'addestramento del personale costituiscono una condizione di base per assicurare la sicurezza.

È necessario prevedere una formazione di carattere generale rivolta a tutto il personale, assicurando che ciascun gruppo di addetti riceva inoltre formazione specifica, relativa alle particolari funzioni che esso svolge.

### **8.3 Formazione di base e aggiornamento costante**

Il possesso di una formazione di base deve giungere a costituire una condizione di accesso a tutte le funzioni museali.

L'aggiornamento costante deve consentire di mantenere vive le conoscenze acquisite, adattandole e integrandole alle misure e alle procedure di sicurezza adottate.

### **8.4 Addestramento periodico**

L'addestramento periodico deve consentire una verifica dell'efficacia e funzionalità delle misure e delle procedure adottate e della capacità di tutto il personale di attuarle nel migliore dei modi.

Quali che siano le misure di prevenzione messe in atto e/o gli apparati tecnologici presenti in un museo per fronteggiare i più diversi tipi di rischio, il fattore decisivo è e resta il fattore umano: la competenza, la capacità, l'adeguatezza delle persone che nel museo operano e a cui è affidata in ultima istanza la responsabilità della sicurezza delle persone, delle cose e delle strutture.

Formare, aggiornare, addestrare le persone costituisce la base e il fondamento di una cultura della sicurezza da creare dove non c'è, da consolidare e ICC/Plan de conservation ampliare dove già si è affermata.

## **9. Le norme di comportamento per il pubblico**

L'apertura al pubblico costituisce una condizione essenziale, un fine primario, una delle principali ragioni d'essere per ogni museo. Di più: un museo può definirsi tale solo se e in quanto è aperto al pubblico.

Per questo esso deve essere reso

- *accessibile*, eliminando o riducendo le barriere fisiche, sociali e psicologiche che possano in qualche misura ostacolarne o limitarne la fruizione
- *accogliente*, facilitando il rapporto fra i visitatori e le collezioni esposte, creando un ambiente e condizioni tali da farli sentire a proprio agio, mettendo a disposizione servizi - di informazione, di comunicazione, di riposo e ristoro, di vendita che rendano l'esperienza di visita soddisfacente e gradevole
- ma anche *sicuro*. Sicuro per le persone, eliminando o riducendo i fattori di rischio per le persone che frequentano gli spazi aperti al pubblico o lavorano al loro interno. Ma in primo luogo sicuro per le opere che, proprio per il fatto di trovarsi esposte al pubblico, sono sottoposte a un maggior numero di rischi, potenzialmente più elevati che negli spazi di sicurezza dei depositi.

Introducendo i problemi della sicurezza nei musei Timothy Ambrose ha notato che: "Per i criminali, i musei rappresentano obiettivi facili: nei musei essi sono invitati ad avvicinarsi alle opere in esposizione e, in quanto visitatori, è loro addirittura offerta una mappa dell'edificio e una lista di quello che esso conserva! Sono anche messi nelle condizioni di osservare e annotare le misure di sicurezza e la collocazione degli impianti di sicurezza. Per quanto un museo sia costantemente in guardia per proteggere se stesso, tutte queste occasioni sono utilizzate dai criminali a loro vantaggio " (Ambrose 1993, p. 60).

In orario di apertura al pubblico, i musei non sono sottoposti solo al rischio di furti, ma alla possibilità che si verifichino atti vandalici o anche solo danni involontari alle opere e che la loro accessibilità consenta altri atti criminali, non così infrequenti come si crede, dalle rapine alle casse ai furti e alle molestie alle persone.

Il mantenimento di buone condizioni di sicurezza per le opere deve potersi conciliare con l'esigenza di assicurarne visibilità e leggibilità, in un rapporto il più possibile diretto e agevole

per il visitatore, con un diretto aumento dei rischi anche di carattere ambientale (esposizione alla luce e ad altri agenti atmosferici, variazioni di temperatura e umidità relativa, polvere ecc.) direttamente determinati dalla presenza dei visitatori.

D'altra parte opposte esigenze, di pari interesse per la sicurezza, spingono da una parte a limitare gli accessi al museo, per rafforzarne le difese contro i pericoli di intrusione o accrescere le possibilità d'intervento in caso di tentativi di furto o danneggiamento delle opere, ma dall'altro portano a mantenere aperte un sufficiente numero di vie di esodo per consentire un rapido sfollamento dell'edificio in caso d'incendio o di sinistro.

La risposta a questi problemi è data, come si è visto in precedenza da una stretta e coerente integrazione fra sistemi di protezione diretta delle opere, di rivelatori d'incendio e di furto e di allarmi, di sorveglianza umana e infine da norme di comportamento per il pubblico, in grado di ridurre i rischi di furti e danni e coinvolgere i visitatori in un rapporto attivo di protezione delle collezioni esposte.

Queste ultime devono essere

- *semplici*, espresse in forma chiara e inequivocabile, in modo da essere facilmente comprensibili da parte di tutti
- *evidenti*, esposte in modo visibile all'ingresso del museo e, se necessario, richiamate in alcuni punti strategici o dove vigono norme e divieti particolari
- *sintetizzabili* nei loro aspetti principali attraverso simboli immediatamente riconoscibili

Per quanto siano volte a garantire innanzitutto la sicurezza delle collezioni esposte, dei visitatori e del personale, le norme di comportamento per il pubblico non possono assumere esclusivamente la forma di una somma di divieti, ma devono consentire di promuovere una cultura del rapporto fra il pubblico e le collezioni tale da coinvolgere i visitatori e renderli protagonisti attivi della conservazione e integrità delle opere e degli oggetti.

Questa seconda essenziale funzione delle norme di comportamento del pubblico dipende evidentemente anche dalla forma in cui sono espresse e dai modi con cui vengono segnalate, rispettate e fatte rispettare dal personale di sorveglianza e accoglienza.

In alcuni musei americani, per questa ragione, il personale di sorveglianza, oltre a seguire corsi sulla sicurezza, riceve una formazione di pubbliche relazioni, sostituendo «un formidabile e repressivo 'sguardo feroce' con un comportamento che esprima volontà d'aiuto oltre che autorità. (...) Molte persone rispondono positivamente a una tranquilla parola di correzione, perché il più delle volte sono del tutto inconsapevoli del potenziale rischio che essi stessi rappresentano per le collezioni come per gli altri» (Edson Dean 1996, pp. 54-5).

Questo non significa evidentemente che, una volta stabilite, le norme di comportamento per il pubblico, non vadano applicate e fatte applicare con rigore e fermezza, rispettando pienamente e strettamente le disposizioni in esse contenute.

Impone però una loro stretta integrazione nel sistema di accoglienza, attuando tutte le misure preventive in grado di limitare i divieti allo stretto necessario e di garantire le strutture e i servizi al pubblico che riducano i disagi che ne possano derivare e, da parte del personale addetto, un'applicazione delle norme consapevole, intelligente e soprattutto amichevole nei confronti del pubblico.

Le norme di comportamento per il pubblico devono comprendere diversi tipi di disposizioni relative a:

#### *L'accesso alla struttura*

All'interno di queste norme sono comprese:

- l'individuazione e la segnalazione (per mezzo di piante, avvisi, segnali ecc.) degli spazi e delle aree in cui è ammesso il pubblico,

- l'indicazione degli orari di apertura al museo, compresi quelli di chiusura delle casse, normalmente anticipata (del tempo necessario a una visita sia pur breve del museo stesso, e di avvio dell'evacuazione della struttura)
- l'elencazione degli strumenti di riconoscimento previsti per il personale in servizio (divisa, cartellino di riconoscimento personale ecc.), per il pubblico (biglietto, abbonamento, contromarca, spilla ecc.), per gli operatori professionali, gli addetti di ditte esterne, gli studiosi ecc. (lasciapassare, rilasciato con deposito di documento personale ecc.)

#### *Le modalità d'accesso*

Devono essere distinte le norme che regolano le visite individuali e quelle di gruppo e, per queste ultime, anche nel caso non siano le sole consentite, gli orari, la durata, l'entità minima e massima dei partecipanti.

Fra le norme generali rientrano:

- il divieto di introdurre armi, munizioni, sostanze infiammabili ed esplosive, oggetti pericolosi, pesanti e ingombranti, opere d'arte e oggetti antichi, animali l'obbligatorietà o meno del deposito presso un guardaroba (messo gratuitamente a disposizione del pubblico) o appositi armadietti a chiusura regolata di: bagagli, zaini, borse voluminose, borse a spalla, che insieme a bastoni, ombrelli e altri oggetti contundenti o taglienti costituiscono un rischio per le opere, per gli altri visitatori e per il personale di accoglienza e vigilanza
- l'ammissibilità di sedie a rotelle per chi ha disabilità fisiche e carrozzine per bambini
- le eccezioni ai precedenti divieti (porto d'armi per agenti in servizio, uso di bastone o stampelle per persone inferme e anziane, borse di piccolo formato, se portate a mano ecc.)
- le modalità di funzionamento del servizio di guardaroba, compreso il divieto di accettazione di oggetti di valore (denaro, titoli, gioielli, pellicce, apparecchi fotografici, cinematografici, e audiovisivi), le modalità di consegna e di ritiro degli oggetti, ecc.

#### *Il comportamento dei visitatori*

Le norme volte a orientare il comportamento comprendono una serie di divieti, la maggior parte dei quali comuni alla maggior parte dei luoghi frequentati dal pubblico, altri specifici ai musei.

Fra i primi si hanno il divieto di fumare, di gettare a terra carta o altri oggetti, di consumare cibi e bevande, di scrivere o imbrattare i muri, di correre, parlare ad alta voce, recare disturbo agli altri visitatori, di vendere oggetti o distribuire materiale non autorizzato ecc.

Fra i divieti tipici di un museo vi sono quelli di toccare le opere, di appoggiarsi alle vetrine, di superare le barriere di protezione degli oggetti, di esaminare le opere non protette con lenti di ingrandimento ecc.

In linea generale deve essere richiesto ai visitatori la massima correttezza nei confronti degli altri visitatori e del personale di servizio, attenendosi alle disposizioni di questi ultimi.

#### *Le disposizioni relative ai gruppi organizzati di visitatori*

Per le visite di gruppi organizzati e di classi scolastiche è opportuno che le norme prevedano l'individuazione di una persona che si renda responsabile della buona condotta dell'intero gruppo e del rispetto delle norme generali, oltre a garantire che il gruppo si mantenga compatto e non rechi nel suo complesso disturbo agli altri visitatori.

L'obbligo della prenotazione è consigliabile perché consente di regolare l'afflusso del pubblico in ragione della capienza del museo.

#### *La sicurezza delle persone, delle cose, della struttura*

Si tratta nuovamente di norme di carattere generale atte a garantire che:

- le persone non commettano azioni che possano anche involontariamente compromettere la sicurezza delle persone e dei beni
- i limiti di capienza dell'edificio non vengano superati
- in casi particolari (ad esempio per mancanza improvvisa di personale) o per particolari necessità (dovendo effettuare interventi di manutenzione o restauro urgenti) alla direzione del museo si data facoltà di restringere le condizioni d'accesso alle sale espositive
- se si verifica un incidente o sia notata una qualsivoglia anomalia, i visitatori siano invitati a darne immediata segnalazione al personale di servizio
- nei casi di emergenza che richiedano l'evacuazione dell'edificio i visitatori si attengano strettamente alle indicazioni degli addetti o che viceversa, in caso di furto la direzione possa disporre la chiusura degli accessi e il controllo delle uscite
- in orario di apertura del museo al pubblico le opere esposte non possano essere rimosse o spostate.

L'insieme di queste norme e di questi divieti porta a vedere nel museo quel luogo in cui, secondo la nota affermazione di Paul Valery, al primo passo che si compie verso «les belles choses ...una mano mi toglie il bastone e uno scritto mi impedisce di fumare» (Valery, 1923). Ma vi sono tuttavia molti modi perché il museo non si proponga nella forma arcigna e burocratica del regolamento (che pure deve esserci e deve essere scritto, reso noto e fatto rispettare), ma dell'invito e del coinvolgimento dei visitatori, per un obiettivo - quello della sicurezza delle persone e la protezione dell'integrità delle opere - che essi, nel momento stesso in cui si recano al museo, dovrebbero sentire e condividere.

#### 10. Controlli e verifiche

Un'accurata pianificazione delle verifiche sullo stato della struttura e degli impianti e sull'organizzazione del museo, ben oltre i controlli previsti dalla normativa vigente, costituiscono una condizione di base perché le conclusioni dell'analisi del rischio restino attuali e perché sia attuata un'effettiva politica di prevenzione.

La possibilità di effettuare di rimuovere le cause di rischio, di effettuare una “diagnosi precoce” di fonti di pericoli, nuovi o non individuati, di aggiornare e completare la valutazione del rischio, passa attraverso una vasta e articolata rassegna dello stato complessivo del museo.

Una parte di questi controlli costituisce un obbligo previsto dal D.M. 569/92, in buona parte attuazione di disposizioni di carattere più generale, posto in parte a carico del Direttore, in parte al Responsabile tecnico della sicurezza. Molti altri controlli sono previsti nei contratti di manutenzione degli impianti affidati a ditte specializzate. Molti altri infine devono rientrare negli ordini di servizio del personale ai diversi livelli e giungere e a costituire una parte ordinaria dei compiti dei diversi addetti.

Ogni museo, a partire dalle caratteristiche della struttura e ponendo attenzione ai suoi punti di maggior debolezza, deve poter realizzare un insieme di controlli periodici - quotidiani, settimanali, mensili, trimestrali, semestrali, annuali - dosati secondo necessità e buon senso, non diversamente da come ogni buon padrone di casa controlla lo stato delle sue proprietà, intervenendo tempestivamente per riparare, sostituire, migliorare, adeguare ( se nuove norme lo impongono), completare impianti e strutture.

Il piano dei controlli costituisce del resto un prodotto secondario (ma non per importanza) della combinazione fra analisi del rischio ed esame della struttura) e deve costituire la base per la manutenzione programmata del museo nel suo complesso.

Nei musei di più grandi dimensioni, a un'unica lista di controllo è preferibile sostituire più liste, suddivise per ambiti di competenze e per questo affidate ai diversi gruppi di addetti. Pur comportando il rischio - calcolato - di doppie o anche triplici verifiche, l'esistenza di più liste, elaborate e gestite da un unico centro di responsabilità (il direttore o il Responsabile della sicurezza), ha il vantaggio di produrre controlli incrociati, di notevole utilità ed efficacia, sia per il diverso tipo di attenzione ai problemi che ciascun gruppo di addetti esprime, sia perché consente di accrescere l'attendibilità dei resoconti, sia infine perché permette di misurare competenza ed efficienza delle diverse componenti della struttura organizzativa.

L'attuazione di controlli e verifiche costanti, pur comportando oneri aggiuntivi, questi sono certamente inferiori ai costi che derivano dagli interventi a posteriori, volti a riparare oltre che la fonte del danno anche le sue conseguenze, sempre che queste non siano, come sovente tuttavia accade, irreparabili.

## 11. Le emergenze

Possono essere definite come emergenze tutti gli eventi o le situazioni che alterino la situazione ordinaria o i casi che richiedono misure immediate. Come tali possono essere classificate come:

- *emergenze minori*, che sovente corrispondono alla quotidiana gestione di un museo che si trova a dover fra fronte con regolarità a piccoli imprevisti che mettono alla prova la sua organizzazione, da un'improvvisa interruzione nell'erogazione dell'acqua per lavori in corso a una ridotta presenza di addetti alla sorveglianza per un'epidemia d'influenza;
- *emergenze di media gravità*, per tutti i casi in cui l'imprevisto si riveli di maggiore entità o durata, richiedendo misure straordinarie, in attesa che la situazione ritorni alla normalità, come un guasto degli impianti di condizionamento non riparabile in tempi brevi o un danno grave ad un'opera che imponga la sua rimozione immediata dalle sale espositive
- *emergenze maggiori*, tali da comportare l'evacuazione dell'edificio o lo spostamento delle collezioni, affrontabile soltanto se esiste un piano di emergenza globale

Indipendentemente dalla sua gravità, un'emergenza rischia comunque, se se ne perde il controllo di trasformarsi in sinistro. Secondo la nota definizione di John Hunter, del Servizio statunitense dei parchi nazionali "quando si è ben preparati si può evitare che un'emergenza diventi un sinistro e il sinistro una tragedia".

Le emergenze possono certamente essere ridotte attraverso un'efficace prevenzione, una diagnosi precoce dei rischi insorgenti, ma è comunque bene evitare di credere che esse possano essere escluse e non essere comunque preparati ad affrontarle.

Ogni nuovo caso di emergenza consente di identificare le misure e le azioni da intraprendere perché esso non abbia a ripetersi, ma rivela anche la possibilità che altri casi si verifichino e che la preparazione alle emergenze debba entrare a far parte della cultura della sicurezza di ogni museo.

Se nel caso della valutazione delle difese dalle intrusioni e dai furti, vale il principio di "ragionare come un ladro", per le emergenze un eccesso di pessimismo nella valutazione delle misure di prevenzione e dell'organizzazione del museo, non deve essere sanzionato, ma utilizzato per accrescere e approfondire la capacità di risposta agli imprevisti.

### 11.1 Prepararsi alle emergenze

La prima preparazione alle emergenze, nasce dall'analisi del rischio, dall'esame della struttura e dalla verifica dell'organizzazione. Dopo aver eliminati o ridotti i rischi che emergano da questa triplice valutazione, resta comunque necessario chiedersi "E se qualcosa andasse storto?". Perché qualcosa può non funzionare a dovere, qualche problema può comunque

insorgere e se anche è stato seguito il consiglio di predisporre comunque una “seconda linea”, una soluzione di riserva volta a impedire che un imprevisto accada, può verificarsi il caso di dover prendere delle misure immediate e queste devono essere, in tutti i casi possibili, previste, verificate, strutturate in procedure scritte e rese note e fatte sperimentare a chi dovrà attuarle.

### **11.2 Rispondere alle emergenze**

Una volta che i casi di emergenza siano stati individuati, è infatti fondamentale individuare le misure attive necessarie a riportare la situazione alla normalità nel più breve tempo possibile e nel modo più efficace. Si tratta cioè di individuare quale risposta sia più adatta a eliminare il rischio o per lo meno a ridurne la portata (e il danno conseguente).

Anche se per ciascuna emergenza devono essere individuate misure specifiche, alcune regole comuni presidono la loro definizione (e scelta):

- il tempo fra l’insorgenza del problema e la risposta attiva deve essere ridotto al minimo possibile
- la risposta deve essere in grado di eliminare il problema
- nel caso in cui tale risposta si riveli in grado di contenere soltanto il danno, deve essere attivata “in parallelo” un secondo tipo di risposta potenzialmente più efficace
- l’addetto o gli addetti preposti ad affrontare le emergenze devono avere piena autorità o autonomia di intervento, sia per carica o funzione, sia in forza di procedure pre-definite
- nel caso tale autorità o tale autonomia si rivelino insufficienti, deve essere chiamata ad intervenire una figura in grado di far fronte alla situazione, attuando anche in questo caso una procedura “parallela” e non “sequenziale”.

### **11.3 Apprendere dalle emergenze**

Ogni imprevisto, per minimo che sia, costituisce la spia di un malfunzionamento nel sistema della sicurezza e, una volta risolto, deve essere utilizzato per correggere e/o integrare le misure esistenti.

Far tesoro delle emergenze, significa aiutare a prevenirne altre, non necessariamente dello stesso tipo, la cui possibilità sia stata messa in luce dall’occorrenza di un evento imprevisto.

La sicurezza, è bene ricordarlo, non è altro che il risultato di un insieme di misure e azioni che, per essere efficaci, devono costantemente essere riviste e aggiornate, utilizzando ogni tipo di stimolo, anche negativo, che consenta di ampliarne e migliorarne l’ambito di azione.

### **11.4 Le emergenze minori**

Per le emergenze minori ogni museo deve prevedere brevi e semplici procedure scritte che possano essere attuate dagli addetti, senza il dovere di ricorrere (ma sempre con l’obbligo di informare) il Direttore o il Responsabile della sicurezza. Molti casi possono essere risolti infatti attenendosi strettamente a semplici indicazioni che tuttavia devono essere registrati e segnalati, per evitare il ripetersi del problema. Un’interruzione delle linee telefoniche, un guasto degli impianti, un principio d’infiltrazione d’acqua, il ripetersi di falsi allarmi per difetti tecnici di un sistema, un’impresvisa carenza di organico ecc., possono essere risolti dal personale addetto alle diverse funzioni. Se tuttavia questi casi non sono comunicati al Direttore o al Responsabile della sicurezza, viene loro a mancare un’informazione importante sullo stato della struttura o degli impianti, utili a provocare una loro revisione e messa a norma.

### **11.5 Le emergenze di media gravità**

Per le emergenze di media gravità, le procedure sono evidentemente più complesse e richiedono la contemporanea attuazione di misure di primo intervento e il ricorso a forze e mezzi in grado non solo di contenere il danno, ma di eliminarlo completamente. Così un principio d'incendio o d'allagamento, impongono tanto il tentativo di cercare di domare le fiamme o di cercare di contenere l'espansione dell'acqua, quando quello di avvisare immediatamente il Responsabile della sicurezza o i Vigili del fuoco. Un tentativo di furto o di atto vandalico, comporta al di là di un intervento diretto (da meditare attentamente!) l'avviso immediato alla sala di controllo e la chiamata telefonica delle Forze dell'ordine. Un incidente a un visitatore, l'attuazione di prime misure di pronto soccorso, contemporaneamente la richiesta di un'ambulanza e la ricerca di un medico presente nel museo.

In questi casi l'informazione al Direttore o al Responsabile di sicurezza devono seguire immediatamente la richiesta d'intervento dei soccorsi, garantendone l'immediata presenza (o quella dei loro sostituti), affinché le misure susseguenti siano prese sotto la loro diretta responsabilità.

### **11.6 Le emergenze gravi**

Nei casi di emergenze gravi devono poter essere immediatamente attuati piani di carattere globale, attuati sotto la diretta responsabilità del Direttore o del Responsabile della sicurezza. Poiché sovente il discrimine tra un'emergenza di media entità e un'emergenza grave è sottile ed è anche possibile che le misure di primo intervento adottate si rivelino insufficienti a impedire che una qualunque emergenza non si trasformi in sinistro, l'esistenza di piani di evacuazione generale dell'edificio o delle opere deve essere preventivamente studiato e previsto (oltre che per rispetto della legge) in modo tale che possa iniziare ad essere attuato senza indugi o in attesa dei responsabili. Coinvolgendo forzatamente un numero significativo di persone (gli addetti all'emergenza, qualunque sia la loro definizione di legge), queste deve essere messe nelle condizioni di sapere cosa fare e di aver sperimentato le procedure da attuare, di essersi esercitate ad attuarle.

La formazione degli addetti all'emergenza deve quindi essere curata con attenzione e rientrare quale parte integrante dei piani di emergenza, utilizzandola come momento di verifica e controllo della loro validità e attualità: un piano di emergenza non si costruisce infatti "a tavolino", ma si redige "sul campo", utilizzando come risorsa la conoscenza dei luoghi e l'esperienza delle persone.

### **11.7 Il piano di emergenza**

Un piano di emergenza inoltre non si limita a individuare le risposte immediate da dare, ma il complesso di azioni da attuare immediatamente dopo, il personale - scientifico, tecnico amministrativo - necessario, le risorse, i mezzi e gli spazi necessari: un complesso di misure e procedure che hanno per oggetto principale le collezioni e la loro salvaguardia.

Se infatti in tutti i casi di emergenza è necessario ricordare che prima di tutto bisogna pensare alle persone ed è alla loro incolumità che bisogna in primo luogo provvedere, immediatamente dopo (se non è possibile contemporaneamente) vengono le collezioni e le strutture, provvedendo agli interventi necessari a limitare i danni.

Utilizzando schemi di carattere generale, sperimentati e diffusi, ogni museo deve essere dotato di un piano di emergenza per le "48 ore successive", valido e attuabile in ogni momento, ricordando che gli imprevisti si verificano anche durante le vacanze, in assenza del direttore e del responsabile della sicurezza ecc. !

«Mantenere la calma» è certamente il primo precetto utile a fronteggiare qualsiasi emergenza, ma perché le persone possano attuarlo è necessario che sappiano cosa fare, ne abbiano la competenza e i mezzi necessari, in termini di formazione, aggiornamento, capacità, strumenti, responsabilità. Ed è quanto soltanto una pianificata e avveduta pianificazione delle risposte, dalle minime alle massime, consente.

## 12. La responsabilità della sicurezza

Un dispositivo così complesso e articolato quale quello necessario a garantire livelli di sicurezza adeguati alla natura e gli scopi di un museo, richiede da un lato che esso dipenda direttamente e strettamente dal vertice della gerarchia organizzativa del museo - e quindi dal Direttore - ma dall'altro che si fondi su un complesso di conoscenze e competenze specialistiche e su un'operatività diretta propria di una figura altrettanto specialistica, costituita da un Responsabile della sicurezza.

Le dimensioni e le caratteristiche tanto del museo, quanto delle collezioni che esso conserva ed espone, suggeriscono di adottare soluzioni diverse, adeguate alle possibilità, anche economiche del museo stesso.

La funzione di Responsabile della sicurezza può essere svolta:

- dal Direttore (che deve però essere messo nelle condizioni di avere le competenze e le conoscenze adeguate a svolgere tale ruolo)
- da un Addetto specializzato nei problemi della sicurezza, in tutti suoi aspetti, con un profilo professionale di carattere tecnico
- da un Consulente esterno, incaricato formalmente e dotato di mezzi e poteri adeguati

In tutti i casi in cui la figura del Responsabile della sicurezza non coincida con quella del Direttore, esso deve poter contare su un riferimento diretto al Direttore stesso, godere della sua fiducia e disporre di autonomia d'azione e d'intervento, in particolare nei casi di emergenza.

Se la responsabilità della sicurezza non può che dipendere, in ultima istanza dal responsabile gestionale del museo, la delega a una figura tecnica costituisce una garanzia che l'insieme delle funzioni da svolgere nell'ambito della protezione delle persone, delle collezioni e delle strutture sia svolta con competenza, continuità e capacità operativa che, nel caso di un museo medio o grande, un direttore, da solo, non sarebbe in grado di garantire allo stesso modo e allo stesso livello.

Ma se un Responsabile della sicurezza non avesse la possibilità da un lato di riferire direttamente al Direttore per proporre interventi, misure, attività, il suo ruolo, risulterebbe debole e scarsamente efficace e dall'altro non avesse sufficiente autorità e autonomia operativa, la sua azione perderebbe forza e incisività.

Un vantaggio accessorio dello sdoppiamento delle funzioni è inoltre costituito dalla possibilità di disporre costantemente di almeno due figure – un effettivo e un sostituto - in grado di garantire un riferimento costante - 24 ore su 24 e per 365 giorni l'anno - in tutti i casi di emergenza in cui si riveli necessaria la presenza di un'autorità in grado di prendere decisioni immediate e sovente non facili.

Per questo l'individuazione di un Responsabile della sicurezza costituisce un requisito minimo e una condizione di base per assicurare standard minimi di sicurezza di un museo.

Compito fondamentale del responsabile della sicurezza è la definizione di un piano complessivo di sicurezza del museo, redatto sulla base

- dell'analisi dei rischi
- dell'esame della struttura

- della verifica dell'organizzazione
  - del controllo delle norme e delle procedure
- in relazione alle caratteristiche dimensioni e specificità di ciascun museo.

Tale piano, che deve potersi integrare pienamente nell'organizzazione e nella vita ordinaria del museo costituisce il punto di partenza e il documento di base per:

- predisporre una politica generale di prevenzione
- garantire le necessarie procedure di emergenza
- provvedere all'adeguamento delle strutture, degli impianti
- garantire regolarità e periodicità delle verifiche e delle manutenzioni
- attuare la formazione, l'aggiornamento e l'addestramento del personale

Ovunque sia possibile, il responsabile della sicurezza deve poter contare sulla presenza di un "secondo", con responsabilità vicarie, in caso di assenza o di impossibilità ad essere presente, ed essere posto al vertice degli addetti all'emergenza, previsti tanto dal D.lgs. 81/08, quanto dal DM 569/92, integrando concretamente le previsioni dei due disposti di legge e costruendo così il nucleo di addetti che più di tutti ha l'incarico di sovrintendere alla sicurezza quotidiana del museo e di operare nei casi emergenza.

Non si tratta di creare una struttura "parallela" rispetto alla gerarchia interna del museo, ma di individuare, per ciascuno dei gruppi di addetti che operano al suo interno, una o più figure che si "specializzano" in sicurezza, operando all'interno del proprio gruppo affinché norme e procedure siano conosciute, attuate e fatte rispettare, collaborando a coinvolgere l'insieme del personale all'individuazione e alla soluzione dei problemi della sicurezza e a costruire e diffondere quella cultura della sicurezza che, sola, costituisce la garanzia di efficace protezione delle persone, delle collezioni e della struttura del museo.

### 13. Teoria e pratica della sicurezza

Leggendo l'insieme delle considerazioni e delle proposte presenti nelle pagine precedenti, molti possono spaventarsi, sentirsi inadeguati, considerare le analisi e le misure indicate superiori alle possibilità del proprio museo.

Niente di più sbagliato, perché esse sono pensate e proposte per ogni tipo di museo, quale che siano le sue dimensioni e caratteristiche, perché tutti condividono gli stessi rischi d'incendio o di allagamento, di furo o di atto vandalico.

A cambiare, a dover essere adattate al singolo museo non è l'analisi del rischio che va compiuta da tutti i musei con la stessa ampiezza e lo stesso rigore, quanto piuttosto le misure da assumere per l'eliminazione o riduzione dei rischi individuati.

Soprattutto nella fase attuale sono pochi i musei in grado di disporre delle risorse economiche e umane per attuare un piano di sicurezza "ideale". Tutti dovrebbero però essere in grado di individuare soluzioni alla propria portata, utilizzando buon senso e inventività.

Una barriera di spinose costituisce ad esempio un'ottima barriera perimetrale, efficace e forse esteticamente più accettabile di un alto muro.

Un insieme di telecamere – "vere", ma inattive – non ha la funzione di un sistema attivo, ma può costituire un efficace deterrente.

La rilevazione di temperatura e umidità può essere attuata utilizzando strumenti molti economici, forse non perfettamente precisi, ma comunque utili.

I sistemi di videosorveglianza in vendita a costi molto bassi hanno certamente dei limiti, ma possono essere non meno efficaci – in un piccolo o piccolissimo museo – di quelli professionali.

Un allarme dato sul cellulare del responsabile del museo può oggi consentire di vedere – a costi molto contenuti – cosa accade su uno smartphone di buona qualità se l’attivazione dell’allarme fa scattare contemporaneamente l’accensione delle luci e di una sirena (che hanno anche una funzione immediatamente deterrente).

I giornali avanzati dalla rassegna stampa (purché non troppi per non aumentare il carico d’incendio!) possono rivelarsi utilissimi per assorbire l’acqua entrata dalle finestre durante un violento temporale come la segatura utilizzata per le pulizie.

Saper dove si trova un impianto industriale di surgelazione consente di inviarsi immediatamente (anche se destinato alla conservazione del pesce o della frutta) materiali che si siano impregnati d’acqua, salvandoli.

Fissare adeguatamente le opere è opera realizzabile con mezzi economici, utilizzando competenze che gli operatori del museo possono avere, indipendentemente dal loro ruolo al suo interno. E così si può ricorrere alla rete degli “amici” valorizzandone le conoscenze e i saperi personali

L’ordine e la pulizia evitano i rischi che derivano dall’accumulo di materiale cartaceo, di elementi di allestimento o di arredi e mobili non più in uso.

Il coinvolgimento di tutto il personale, la sua preparazione possono fare miracoli sia nella gestione ordinaria della sicurezza sia nei momenti di emergenza, valorizzando le competenze che esso ha acquisito nella quotidianità.

La presenza, l’esempio dei responsabili, la condivisione dei problemi e delle soluzioni è altrettanto fondamentale.

I rapporti con altri musei, con archivi, biblioteche della zona consente di condividere problemi e soluzioni comuni, mettendo a fattor comune competenze diverse e creando una “rete” utile tanto nella quotidianità quanto nelle emergenze.

Un contatto diretto con le Forze dell’ordine e con i Vigili del fuoco consente di contare su una loro collaborazione nella sorveglianza del museo e in caso d’intervento. Far loro conoscere il museo, ascoltarne (e seguirne) i consigli ha una funzione preventiva fondamentale.

Molte misure impossibili da realizzare per le più svariate ragioni possono essere sostituite da “misure equivalenti” e/o procedure sostitutive.

L’elenco delle soluzioni alla portata di tutti potrebbe continuare quasi all’infinito come ben sa chi ha operato e opera in musei non avendo sempre e subito i mezzi per fare quello che sarebbe necessario, dovendosi “arrangiare” sulla base del buon senso e dell’esperienza.

Queste considerazioni introduttive sono utili se, prima di suggerire soluzioni, suscitano domande, diventano occasione per stabilire una lista di controllo, individuando i punti di forza e le debolezze, i rischi e le opportunità del proprio museo. E, una volta stabilite le priorità individuando cosa fare, cosa chiedere a chi ne sa di più, come affrontare e risolvere, come si può, al meglio che si può, i problemi rilevati.

#### 14. Riferimenti bibliografici

Carl E. Guthe, *So You Want a Good Museum. A guide to management of small museums*, American Association of Museums, Washington, 1953.

ICOM and ICMS, *Museum Security and Protection, A handbook for cultural heritage institutions* (ed. David Liston), ICOM –Routledge, London New York, 1993.

B. Lord and G. D. Lord, *The Manual of Museum Management*, Stationery Office, London, 1997.

Timothy Ambros and Crispin Paine, *Museum Basics*, Routledge, London New York, 1993.

Gary Edson and David Dean, *The Handbook for Museums*, Routledge, London New York, 1996.

Ministère de la Culture, *Prévention et sécurité dans les musées*, Imprimerie nationale, Paris, 1977.

## 15. Normativa e bibliografia di riferimento

Il primo provvedimento che abbia per oggetto specifico la sicurezza dei musei risale in Italia al 1942, quando - con R.D. n. 1564 - vengono adottate “Norme per l’esecuzione, il collaudo e l’esercizio degli impianti tecnici che interessano gli edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni e oggetti d’interesse culturale”. Esse riguardano “gli impianti termici, elettrici e idraulici” e “hanno per fine la sicurezza degli edifici e la buona conservazione dei materiali in essi contenuti”.

Successivamente, la materia della sicurezza nei musei, considerata prevalentemente negli aspetti relativi alle misure di prevenzione dagli incendi, è stata integrata in norme di carattere più generali, concernenti l’insieme dei locali e delle attività soggette al rilascio del “Certificato di prevenzione incendi” da parte dei Vigili del Fuoco.

La normativa specifica per i musei è stata aggiornata nel 1992, con il D.M. 569/92 che si applica a “gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre” relativamente alle misure di prevenzione antincendio. Il Decreto non si limita a dettare norme circa le caratteristiche strutturali e impiantistiche degli edifici e le dotazioni di mezzi antincendio, ma contiene prescrizioni relative alla gestione della sicurezza, responsabilizzando direttamente il direttore (responsabile delle attività), individuando la figura del responsabile tecnico della sicurezza e relative alle emergenze.

Le disposizioni del DM 569/92 si intrecciano in parte con quelle previste successivamente dal D.lgs. 81/08, che avendo per oggetto la salute dei lavoratori sul luogo del lavoro, ha un ambito di applicazione più vasto. Annunciato dal D.lgs 626/94, l’atteso coordinamento tra i due Decreti non è stato ancora realizzato.

La letteratura di commento e illustrazione del D.lgs. 81/08 (che ha sostituito il D.lgs. 626/94) è ampia e sono numerosi gli enti e le società in grado di fornire consulenza per la sua attuazione e gestione e per la formazione degli addetti. Non si può affermare altrettanto per il DM 569/92 che non ha dato nemmeno luogo alla predisposizione di modelli ufficiali del “registro di controllo” da esso reso obbligatorio.

Interventi legislativi relativi della sicurezza dei musei dai furti, sono stati assunti in diverse occasioni, soprattutto in forma di finanziamenti straordinari per la dotazioni di impianti di allarme, ad esempio con la L. 441 del 1975 o la L. 431 del 1990 o, in forma molto generale, attraverso il DM 13 aprile 1993 che individuava (discutibilmente) le modalità di gestione della vigilanza e del monitoraggio dei beni nell’ambito di prescrizioni relative all’orario di apertura dei musei statali.

La frequente presenza di lavori all'interno dei musei, sovente di notevole entità, suggerisce infine di comprendere tra le norme da considerare con particolare attenzione la normativa sulla sicurezza nei cantieri, prevista dal D.lgs. 494/96 e successive modificazioni.

La letteratura in materia di sicurezza è molto vasta e in continuo arricchimento. Soprattutto in inglese, sono disponibili moltissimi testi, pubblicazioni ecc. Il migliore, il più completo e accreditato è certamente, il più volte citato: Icom and the International Committee on Museum Security, *Museum Security and protection: A handbook for cultural heritage institutions*. (Edited by David Liston) London-New York: Icom Routledge, 1993. Più recente è il capitolo dedicato alla sicurezza nel manuale dell’ICOM *Running a Museum. A practical Handbook* (2004), [http://icom.museum/uploads/tx\\_hpoindexbdd/practical\\_handbook.pdf](http://icom.museum/uploads/tx_hpoindexbdd/practical_handbook.pdf)

Una rassegna delle questioni della sicurezza è contenuta anche nel n. 4 degli “Study series” dell’ICOM del 1997 a cura dell’ICMS (International Committee for Museum Security) al cui interno David Liston presenta una bibliografia ragionata e aggiornata sull’argomento, disponibile anche in linea <http://archives.icom.museum/ss-icms/contents.html>.

Meno recenti, ma comunque utili, sono anche alcune pubblicazioni prodotte dalla Direction des Musées de France, come i fascicoli *Prévention et sécurité dans les musées* del 1977, che fornisce indicazioni anche nel campo del conservazione dei materiali *Incendie et panique* del 1994, che ha la forma del manuale operativo per gli addetti museali. Negli ultimi anni il “Département de l'architecture, de la muséographie et des équipements” pubblica annualmente alcune “muséofiches”, - di aggiornamento e orientamento degli operatori su diversi argomenti, inclusa la sicurezza, ora disponibili in linea sul sito del Ministero della Cultura francese all'indirizzo: <<http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Musees/Documentation/Museofiches>> .

Tra i manuali disponibili in linea va segnalato *Security in Museums, Archives and Libraries. A practical guide*, edito da Resource nel 2003 < <http://www.ilam.org/ILAMDOC/doc-admin/Security-manual.pdf>> e Suggested Practices For Museum Security adottato da The Museum, Library, and Cultural Properties Council of ASIS International AND The Museum Association Security Committee of the American Association of Museums (Revised May, 2006) [http://www.securitycommittee.org/securitycommittee/Guidelines\\_and\\_Standards\\_files/SuggestedPracticesRev06.pdf](http://www.securitycommittee.org/securitycommittee/Guidelines_and_Standards_files/SuggestedPracticesRev06.pdf)>.

Rivolto al personale di accoglienza e vigilanza è il testo pubblicato dall'UNESCO nel 2006, *Cultural Heritage Protection – Handbook n.1, Security at museums/La sécurité dans les musées*, <<http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001484/148462F.pdf>>.

Numerosissimi materiali sono disponibili in rete. Il sito di riferimento è sicuramente il *Museum Security Network* <<http://www.museum-security.org/>>, al cui interno si trovano i collegamenti a tutte le pagine web sull'argomento da quella dell'AIC - l'*American Institut of Conservation* <<http://www.conservation-us.org/>> , a quella del CCI - il *Canadian Conservation Institut* <<http://www.cci-icc.gc.ca/index-eng.aspx>>, a quella del FEMA -*Federal Emergency Management Agency* <<http://www.fema.gov/>> , o dell'ICCROM – l'*International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property* - <<http://www.iccrom.org/>> per citare solo alcuni dei siti consultabili “on line”, ognuno dei quali contiene testi, indicazioni bibliografiche e ulteriori piste di ricerche sulla rete.

E naturalmente il sito dell'ICMS – l'*International Committee for Museum Security* – <<http://network.icom.museum/icms/>> cui si rinvia per una visione aggiornata del dibattito e delle questioni emergenti in ambito internazionale. Per l'Italia il riferimento è la commissione Sicurezza ed emergenza di ICOM Italia che dispone anche di una pagina Facebook <<https://www.facebook.com/friends/requests/#!/icomcommissionesicurezzaemergenzamusei?fref=ts>>.

In materia di sicurezza anticrimine per l'Italia il sito di riferimento è quello del Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale: <<http://www.carabinieri.it/cittadino/tutela/patrimonio-culturale/introduzione>>.

## 16. Documenti e materiali

### 16.1 D.M. n. 569 del 20 maggio 1992. Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre. (G.U. n. 52 del 4 marzo 1993)

Il Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro dell'interno,

Vista la legge 1 giugno 1939, n. 1089 (Gazzetta Ufficiale 8 agosto 1939, n. 1849);

Vista la legge 7 dicembre 1984 n. 818 (Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 1984 n. 338);

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno 16 febbraio 1982, n. 98);

Considerato che il regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564 (Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 1943, n. 8) recante norme per l'esecuzione, il collaudo e l'esercizio degli impianti tecnici degli edifici di interesse artistico e storico destinati a contenere musei, gallerie, collezioni e oggetti di interesse storico culturale, necessita di aggiornamenti ed integrazioni, per quanto attiene in particolare la prevenzione e la protezione antincendio;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, convertito nella legge 13 aprile 1987, n. 149 (Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988);

Visto l'art. 17 della legge 20 maggio 1991, n. 158;

Udito il parere del Consiglio di stato, espresso nella adunanza generale del 17 ottobre 1991 e contenente alcune modifiche al testo regolarmente predisposto dalle due amministrazioni proponenti; modifiche, che sono state arretrate al testo medesimo, salvo che per gli argomenti indicati nei due seguenti punti a) e b) e per la serie dei motivi appresso esposti: a) per la necessità che la norma regolamentare corrisponda all'attuale situazione di fatto, nell'art. 1 è stato omissivo il riferimento alle biblioteche e agli archivi, le cui norme specifiche sono ancora in corso di definizione; b) il testo regolamentare originario appare, negli articoli appresso indicati, più rispondente agli scopi ed alle situazioni, cui la norma regolamentare medesima è volta: 1) nell'art. 2, comma 4, in ordine alla validità e ai limiti temporali dei provvedimenti di deroga già concessi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, il testo originario ribadisce chiaramente la provvisorietà delle deroghe medesime e prescrive il controllo tecnico sulla loro durata e sul loro eventuale rinnovo; 2) nell'art. 4 del testo originario il divieto di comunicazione dei locali, in cui si svolgono le attività disciplinate dal presente regolamento, non è generale, ma riguarda i locali contigui ove si svolgono le attività diverse assoggettate alla normativa antincendio, risultando in tal modo applicabile ai casi di effettiva necessità di prevenzione e difesa antincendio; per motivi di chiarezza tecnica è opportuno mantenere l'espressione "caratteristiche REI"; 3) nell'art. 5, quinto comma, appare utile mantenere l'indice fisso, riportato nel testo originario, di dieci chili di quantità equivalente di legno per metro quadrato, come misura del carico di incendio da non superare; 4) all'art. 10 appare indispensabile, per motivi di chiarezza operativa, mantenere l'attributo di "tecnico" al responsabile della sicurezza, per differenziare la natura dei suoi compiti, indicati dal terzo comma dell'articolo medesimo, dalla natura dei compiti di supervisione e controllo del direttore del museo, indicati dal secondo comma dell'articolo stesso;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata a norma dell'art. 17, comma 3, ultimo periodo, della citata legge n. 400/88 – con nota n. 581 VI D del 25 gennaio 1992;

Adottano

il seguente regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici ed artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre:

## **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 – Campo di applicazione**

1. Le norme contenute nel presente regolamento disciplinano le misure tecniche necessarie per il rilascio del certificato di prevenzione incendi in relazione agli edifici pubblici e privati, di interesse artistico e storico destinati a contenere, musei, gallerie, collezioni, oggetti di interesse culturale o manifestazioni culturali, per i quali si applicano le disposizioni contenute nella legge 1 giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le norme contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare la sicurezza degli edifici e la buona conservazione dei materiali in essi contenuti.

### **Art. 2 – Attività consentite negli edifici, per i quali si applicano le disposizioni del presente regolamento**

1. Negli edifici disciplinati dal presente regolamento, possono continuare ad essere svolte attività complementari previste dal decreto ministeriale 16 febbraio 1982 purché, queste siano effettuate nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza antincendio, ovvero in mancanza di queste, dei criteri tecnici prescritti dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 e nel rispetto delle norme di tutela ai sensi della legge n. 1089/1939.
2. Le attività descritte nell'art. 17, comma 4, della circolare del Ministero dell'interno del 15 febbraio 1951, n. 16, se sono svolte negli edifici disciplinati dal presente regolamento, devono essere effettuate nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento.
3. Negli edifici cui si applicano le disposizioni del presente regolamento possono essere svolte nuove attività, indicate nel decreto Ministeriale 16 febbraio 1982 qualora, siano rispettate le vigenti norme di sicurezza ovvero, in mancanza di queste, siano applicati i criteri tecnici descritti dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 luglio 1982, n. 577 citato nel comma 1 del presente articolo.
4. La soprintendenza competente per territorio esercita i poteri previsti dalla legge del 1 giugno 1939, n.1089, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Restano validi i provvedimenti di deroga già concessi, nonché, i pareri formulati caso per caso e quanto già consentito dagli organi tecnici competenti in materia di prevenzione incendi fino alla loro scadenza, secondo le norme vigenti; il rinnovo di deroghe temporanee è subordinato ad un riesame delle valutazioni tecniche che hanno portato al provvedimento di deroga.
6. I termini utilizzati nel presente regolamento vanno interpretati sulla base delle definizioni generali contenute nel decreto ministeriale 30 novembre 1983. Per la segnaletica di sicurezza antincendio si applicano le disposizioni previste dal decreto del presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524.

## **CAPO II – PRESCRIZIONI TECNICHE**

### **Art. 3 – Misure precauzionali per lo sfollamento della persone in caso di emergenza**

1. Gli edifici individuati dal precedente art. 1, comma 1, devono essere provvisti di un sistema organizzato di vie di uscita per il deflusso rapido ed ordinato delle persone verso luoghi sicuri, al fine di evitare pericoli per la loro incolumità in caso d'incendio odi

qualsiasi altro sinistro.

2. Al fine di garantire l'incolumità delle persone, deve essere individuato il tratto più breve che esse devono percorrere per raggiungere le uscite. Il relativo percorso deve avere in ogni punto una larghezza non inferiore a cm 90, deve essere privo di ostacoli e deve essere segnalato da cartelli posti ad intervalli regolari di trenta metri, sui quali devono essere indicate, in modo chiaro e leggibile, le istruzioni sul comportamento che le persone devono adottare, nel caso di pericolo, e che sono redatte in conformità alle disposizioni dell'art. 11 del presente regolamento.
3. Il massimo affollamento consentito dovrà essere commisurato alla capacità di deflusso del sistema esistente di vie d'uscita valutata pari a sessanta persone, per ogni modulo.
4. Il conteggio delle uscite può essere effettuato sommando la larghezza di tutte le porte (di larghezza non inferiore a cm 90), che immettono in luogo sicuro. La misurazione della larghezza delle uscite va eseguita nel punto più stretto dell'uscita.
5. Nel computo della larghezza delle uscite possono essere conteggiati anche gli ingressi, se questi consentono un facile deflusso verso l'esterno in caso di emergenza.
6. Ove il sistema di vie di uscita non sia conforme alle prescrizioni contenute nei precedenti commi del presente articolo, si deve procedere alla riduzione dell'affollamento con l'ausilio di sistemi che controllino il flusso dei visitatori in uscita ed in entrata.

#### **Art. 4 – Divieto di comunicazione tra ambienti ove è svolta una attività diversa**

1. Le attività disciplinate dal presente regolamento devono svolgersi in locali non comunicanti con altri locali ove si svolgono attività soggette che non abbiano relazione con l'attività principale. Qualora esista questa comunicazione la stessa deve essere protetta mediante infissi e tamponature aventi caratteristiche REI 120.

#### **Art. 5 – Disposizioni relative allo svolgimento di attività negli edifici**

1. È vietato l'uso delle fiamme libere, di fornelli o stufe a gas, di stufe elettriche con resistenza in vista, di stufe a kerosene, di apparecchi a incandescenza senza protezione, nonché, il deposito di sostanze che possono, comunque, provocare incendi o esplosioni.
2. È vietato il deposito di sostanze infiammabili in quantità eccedenti il normale uso giornaliero, qualora le medesime sostanze debbano essere utilizzate all'interno dell'edificio per attività di restauro delle opere ivi presenti. Negli ambienti ove è svolta l'attività di restauro devono essere utilizzati impianti elettrici, anche provvisori, che in tutte le loro parti non costituiscano cause di pericolo.
3. Gli elementi di arredo combustibili, posti in ogni singolo ambiente, che costituiscono i carichi di incendio elencato anche in allegato al certificato di prevenzione incendi, non possono essere incrementati. Non sono considerati elementi di arredo gli oggetti esposti al pubblico.
4. Negli atri, nei corridoi di disimpegno, nelle scale e nelle rampe, non possono essere posti elementi di arredo combustibili, oltre al carico di incendio esistente costituito dalle strutture e dal materiale esposto, riportato nel certificato di prevenzione incendi.
5. Qualora negli edifici si svolgano nuove attività dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento, ovvero siano ampliate le aree ove le attività sono svolte, il carico d'incendio relativo agli arredi e al materiale da esporre, di tipo combustibile, con esclusione delle strutture e degli infissi combustibili esistenti, non possono superare i dieci chili di quantità equivalente di legno per metro quadrato in ogni singolo ambiente. I nuovi elementi di arredo combustibili, che siano successivamente introdotti negli ambienti, devono possedere le seguenti caratteristiche di reazione al fuoco:

- a) i materiali di rivestimento dei pavimenti devono essere di classe non superiore a 2;
- b) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe i lati e gli altri materiali di rivestimento devono essere di classe 1;
- c) i mobili imbottiti devono essere di classe 1 IM.

I materiali citati dovranno essere certificati nella prescritta classe di reazione al fuoco secondo le specificazioni del decreto ministeriale 26 giugno 1984

#### **Art. 6 – Depositi**

1. Nei depositi di materiale di interesse storico ed artistico, collocati all'interno degli edifici disciplinati dal presente regolamento, il materiale ivi conservato deve essere posizionato all'interno del locale in modo da mantenere uno spazio libero di un metro dal soffitto e consentire i passaggi liberi non inferiori a cm 90 tra i materiali ivi depositati.
2. Le comunicazioni tra i locali adibiti a deposito ed il resto dell'edificio debbono avvenire tramite porte aventi caratteristiche REI 120, che di regola devono essere chiuse.
3. Nei depositi, il cui carico d'incendio è superiore a 50 chili di quantità equivalente di legno per metro quadrato, debbono essere installati impianti di spegnimento automatico.
4. Gli agenti estinguenti devono essere compatibili con i materiali depositati.
5. Nei locali dovrà essere assicurata la ventilazione naturale pari a 1/30 della superficie in pianta o numero due ricambi d'aria ambiente per ora con mezzi meccanici.

#### **Art. 7 – Aree a rischio specifico**

1. Per le aree di servizio che comportano rischio specifico, individuate dal decreto ministeriale 16 febbraio 1982, quali le centrali termiche, le autorimesse, le officine ed i gruppi elettrogeni valgono le disposizioni in vigore emanate dal Ministero dell'interno, ai sensi della normativa citata nel precedente art. 2, comma 1.
2. Le centrali termiche di nuova installazione, non possono essere ubicate all'interno degli edifici disciplinati dal presente regolamento.

#### **Art. 8 – Impianti elettrici**

1. Gli impianti elettrici devono essere realizzati nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 1 marzo 1968, n. 186 e nella legge 5 marzo 1990, n. 46 e rispettive integrazioni e modificazioni.
2. Gli ambienti, ove è consentito l'accesso del pubblico, devono essere dotati di un sistema di illuminazione di sicurezza, che deve indicare i percorsi di deflusso delle persone e le uscite di sicurezza.
3. L'edificio deve essere protetto contro le scariche atmosferiche, secondo la normativa tecnica vigente.

#### **Art. 9 – Mezzi d'incendio**

1. In ogni edificio disciplinato dal presente regolamento deve esservi un estintore portatile con capacità estinguente non inferiore a 13 A, per ogni 150 metri quadrati di superficie di pavimento.

Tutti gli estintori debbono essere disposti uniformemente lungo tutto il percorso aperto al pubblico in posizione ben visibile, segnalata e di facile accesso.

Gli agenti estinguenti debbono essere compatibili con i materiali che compongono gli oggetti esposti.

2. In ogni edificio disciplinato dal presente regolamento l'impianto idrico antincendio deve realizzato da una rete, possibilmente chiusa ad anello, dotata di attacchi UNI 45 utilizzabili per il collegamento di manichette flessibili o da naspi.
3. La rete idrica deve essere dimensionata per garantire una portata minima di 240 litri per minuto per ogni colonna montante con più di due idranti e, nel caso di più colonne,

per il funzionamento contemporaneo di due colonne.

L'alimentazione idrica deve essere in grado di assicurare l'erogazione ai due idranti idraulicamente più sfavoriti di 120 litri al minuto cadauno con una pressione residua al bocchello di 1,5 bar per un tempo di almeno 60 minuti.

Gli idranti debbono essere collocati ad ogni piano in prossimità degli accessi, delle scale, delle uscite, dei locali a rischio e dei depositi; la loro ubicazione deve, comunque, consentire di poter intervenire in ogni ambiente dell'attività, eccetto in quei locali dove la presenza di acqua può danneggiare irreparabilmente il materiale esposto.

4. Nel caso di installazione di naspi, ogni naspo deve essere in grado di assicurare l'erogazione di 35 litri per minuto alla pressione di 1,5 bar al bocchello; la rete che alimenta i naspi deve garantire le predette caratteristiche idrauliche per ciascuno dei due naspi in posizione idraulicamente più sfavorevole contemporaneamente in funzione, con una autonomia di 60 minuti.
5. In prossimità dell'ingresso principale in posizione segnalata e facilmente accessibile dai mezzi di soccorso dei vigili del fuoco, deve essere installato un attacco di mandata per autopompe.
6. In ogni edificio disciplinato dal presente regolamento devono essere installati impianti fissi di rivelazione automatica d'incendio. Questi debbono essere collegati mediante apposita centrale a dispositivi di allarme ottici e/o acustici percepibili in locali presidiati.
7. In ogni edificio disciplinato dal presente regolamento deve essere previsto un sistema di allarme acustico ed ottico in grado di avvertire i visitatori delle condizioni di pericolo, in caso d'incendio, collegato all'impianto fisso di rilevazione automatica d'incendio. Le modalità di funzionamento del sistema di allarme devono essere tali da consentire un ordinato deflusso delle persone dai locali.

### CAPO III – PRESCRIZIONI PER LA GESTIONE

#### Art. 10 – Gestione della sicurezza

1. Il soggetto che, a qualsiasi titolo, ha la disponibilità di un edificio disciplinato dal presente regolamento, deve nominare il responsabile delle attività svolte al suo interno (direttore del museo) e il responsabile tecnico addetto alla sicurezza.
2. Il responsabile dell'attività è, comunque, tenuto a verificare il rispetto della normativa sulla sicurezza dei locali. Egli, in particolare, deve verificare che:
  - a) non siano superati i parametri per l'affollamento di cui al precedente articolo 3, comma 3;
  - b) siano agibili e mantenuti sgombri da ostacoli i percorsi di deflusso delle persone;
  - c) siano rispettate le condizioni di esercizio in occasione di manutenzione, risistemazione e il restauro dei locali e dei beni posti al loro interno.
3. Il responsabile tecnico addetto alla sicurezza deve intervenire affinché:
  - a) siano mantenuti efficienti i mezzi antincendio e siano eseguite con tempestività le manutenzioni o sostituzioni necessarie. Siano, altresì, condotte periodicamente verifiche degli stessi mezzi con cadenza non superiore a sei mesi ed annotate nel registro dei controlli, di cui all'art. 11, comma 6;
  - b) siano mantenuti efficienti ed in buono stato gli impianti esistenti nell'edificio.In particolare, per gli impianti elettrici, deve essere previsto che un addetto qualificato provveda, con la periodicità stabilita dalle normative CEI, al loro controllo e manutenzione. Ogni loro modifica o integrazione dovrà essere annotata nel registro dei controlli e inserita nei relativi schemi.

In ogni caso i predetti impianti devono essere sottoposti a verifiche periodiche con scadenza non superiore a tre anni;

- c) siano tenuti in buono stato gli impianti di ventilazione, di condizionamento e di riscaldamento, ove esistenti, prevedendo in particolare una verifica periodica degli stessi con cadenza non superiore ad un anno. Le centrali termiche devono essere condotte da personale qualificato in conformità con quanto previsto dalle vigenti normative;
  - d) sia previsto un servizio organizzato, composto da un numero proporzionato di addetti qualificati, in base alle dimensioni e alle caratteristiche dell'attività, esperti nell'uso dei mezzi antincendio installati;
  - e) siano eseguite, per il personale addetto all'attività, periodiche riunioni di addestramento e di istruzione sull'uso dei mezzi di soccorso e di allarme, nonché, esercitazioni di sfollamento dei locali in cui si svolge l'attività.
4. Il responsabile tecnico addetto alla sicurezza deve conservare in un fascicolo gli schemi aggiornati di tutti gli impianti esistenti nell'edificio, nonché, delle condotte, delle fogne e delle opere idrauliche collocate entro la distanza di venti metri dal perimetro esterno dell'edificio.

#### **Art. 11 – Piani di emergenza e istruzioni di sicurezza**

1. Prima dell'inizio dello svolgimento delle attività all'interno degli edifici disciplinati dal presente regolamento, devono essere predisposti i piani di intervento da attuare se si verificano situazioni di emergenza. Il personale addetto deve essere a conoscenza dei dettagli dei piani.
2. I piani di intervento, definiti caso per caso in relazione alle caratteristiche dell'attività, devono essere concepiti in modo che in tali situazioni:
  - a) siano avvisati immediatamente i visitatori in pericolo, evitando, per quanto possibile, situazioni di panico;
  - b) sia eseguito tempestivamente lo sfollamento dei locali secondo criteri semplici e prestabiliti e con l'ausilio del personale addetto;
  - c) sia richiesto l'intervento dei soccorsi (vigili del fuoco, forze dell'ordine, ecc.);
  - d) sia previsto un incaricato che sia pronto ad accogliere i soccorritori con le informazioni del caso;
  - e) sia attivato il personale addetto, secondo predeterminate sequenze, ai provvedimenti del caso, quali interruzione dell'energia elettrica e verifica dell'intervento degli impianti di emergenza, arresto delle eventuali installazioni di ventilazione e condizionamento, azionamento dei mezzi di spegnimento e quanto altro previsto nel piano di intervento.
3. Le istruzioni relative al comportamento del pubblico e del personale in caso di emergenza vanno esposte ben in vista in appositi cartelli, anche in conformità a quanto disposto nel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524.
4. All'ingresso di ciascun piano deve essere collocata una pianta d'orientamento semplificata, che indichi tutte le possibili vie di esodo.
5. All'ingresso dell'attività va esposta una pianta dell'edificio corredata delle seguenti indicazioni:
  - a) scale e vie di esodo;
  - b) mezzi di estinzione;
  - c) dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas, dell'energia elettrica e dell'eventuale impianto di ventilazione e di condizionamento;

- d) eventuale quadro generale del sistema di rivelazione fumi e di allarme;
  - e) impianti e locali a rischio specifico.
6. Il responsabile dell'attività, nominato ai sensi del precedente art. 10, comma 1, deve curare la tenuta di un registro, ove sono annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici e dei presidi antincendio, nonché, all'osservanza della normativa relativa ai carichi di incendio nei vari ambienti dell'edificio e nelle aree a rischio specifico.

**Art. 12 – Disposizioni in materia di conservazione del materiale esposto**

1. Nei locali ove si conservano stampe, dipinti, miniature, manoscritti e in genere materiale ed oggetti che possono subire alterazioni per le condizioni termoisometriche ambientali, debbono essere installati strumenti di misura e di regolazione atti a garantire il rispetto di tali condizioni.
2. Le tubazioni di alimentazione e di scarico dell'acqua e quelle di scarico dei liquami devono essere realizzate con modalità idonee ad evitare qualsiasi deterioramento delle porzioni di muri o di solai che portano affreschi, mosaici o altre decorazioni murali, o sui quali siano collocati quadri, arazzi o altro materiale espositivo.

**CAPO IV – PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITÀ CON SUPERFICIE NON SUPERIORE A 400 METRI QUADRATI**

**Art.13**

1. La soprintendenza competente per territorio accerta se l'attività descritta nel precedente art. 1, comma 1, si svolge in locali che hanno la superficie complessiva di servizi e di depositi, non superiore a 400 metri quadrati.
2. Per le attività svolte nei locali, di cui al precedente comma 1, si applicano l'art. 2, commi 5 e 6, l'art. 3, l'art. 5, commi 1 e 2, l'art. 8, commi 1 2, l'art. 9, comma 1, l'art.11, commi 1, 2, 3 e 4, e l'art. 12.
3. Il responsabile delle attività deve rispettare gli obblighi prescritti dal precedente art. 10, comma 2, nonché, quelli prescritti dal precedente art. 10, comma 3, lettera a) e lettera b), primo periodo.

**CAPO V – DEROGHE**

**Art. 14 – Deroghe**

1. Qualora sussistano comprovate ragioni di carattere tecnico o specifiche esigenze di tutela dei beni, ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, può essere formulata una domanda di autorizzazione a realizzare impianti difformi da quelli prescritti dal presente regolamento.
2. La domanda di autorizzazione, prevista dal precedente comma 1, deve essere corredata dal parere della soprintendenza competente per territorio, per il quale si applica l'art. 21 del decreto del Presidente della repubblica 29 luglio1982, n. 577.<sup>(13)</sup>
3. Il comitato centrale tecnico scientifico si pronuncia sulla domanda di autorizzazione e può avvalersi di esperti nominati dal Ministro per i beni culturali e ambientali ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

**CAPO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 15 – Norme transitorie**

1. Gli edifici storici ed artistici, di cui al precedente art. 1, comma 1, sono tenuti ad adeguarsi alle presenti disposizioni non oltre tre anni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

**Art. 16 – Disposizioni finali**

1. Sono abrogati gli articoli 2,3, da 7 a 12, da 16 a 25, e l'art. 36 del regio decreto 7 novembre 1942 n. 1564. Restano in vigore gli altri articoli che siano compatibili con le disposizioni contenute nel presente regolamento.

**16.2 DM 10 maggio 2011 - Atto di indirizzo sui criteri tecnico- scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei (Art. 150, comma 6, del D.lgs. n. 112 del 1998). G.U. 19 ottobre 2001, n. 244, S.O.**

**Ambito V – Sicurezza del museo**

**Premessa**

Nell'ambito dei beni culturali sono presenti diverse problematiche inerenti la salvaguardia degli edifici e del loro contenuto, ma anche la sicurezza degli occupanti (frequentatori ed addetti), in buona sostanza ciò che usualmente è individuato con i termini inglesi di *security* e di *safety*.

Tali problematiche assumono di volta in volta la denominazione di conservazione, tutela, restauro, sicurezza sul lavoro, sicurezza antincendio, ecc., coinvolgendo aspetti di ordine ambientale, strutturale, di uso, anticrimine e antincendio.

Si tratta di materie molto complesse ed anche tra loro molto diverse che rischiano talvolta di entrare in rotta di collisione, se non affrontate in maniera coordinata ed organica.

Inoltre, quando si considerano insediamenti ed edifici realizzati in un arco temporale misurabile in secoli, non modificabili con interventi strutturali ed impiantistici invasivi, non si possono prescrivere soluzioni deterministico-prescrittive valide per tutte le situazioni.

Un approccio culturale, prima ancora che regolamentare, è quello che riguarda la *sicurezza*, nella più ampia eccezione del termine. È un approccio pragmatico integrato che, fissati gli irrinunciabili *requisiti essenziali* che i contenitori museali devono garantire e gli *obiettivi* che, a fronte di ciascun requisito, devono essere soddisfatti, si basa su una *analisi del rischio* mirata ed una conseguente *strategia di sicurezza* che comprende misure preventive, protettive ed organizzative capaci di perseguire quegli obiettivi, anche in occasione delle emergenze correlate alle situazioni di rischio considerate.

L'analisi del rischio parte dalla raccolta organica ed uniforme di tutti i dati relativi ai singoli pericoli, alle corrispondenti vulnerabilità ed anche ai relativi fattori di esposizione che concorrono in stretta sinergia alla determinazione dei singoli rischi in termini sia qualitativi che quantitativi.

La definizione della strategia di sicurezza parte dalla conoscenza di tali dati e delle singole realtà costruite, poiché solo attraverso una corretta e coerente rappresentazione dell'oggetto dell'analisi possono essere progettati in modo mirato misure preventive, di compensazione e di mitigazione dei rischi. Con tale approccio l'acritica cultura dell'adempimento viene sostituita da una cultura basata sugli obiettivi da raggiungere in concreto, caso per caso e, in conformità con le più recenti Direttive comunitarie ed i Disposti legislativi di recepimento nazionali riguardanti materie riconducibili alla sicurezza, le linee di responsabilità nei confronti del rischio all'interno delle realtà nelle quali esso è presente non si affidano a prescrizioni che provengono dall'esterno, ma vengono bensì ricondotte non solo e non tanto in capo a singole figure giuridiche, ma anche e soprattutto alla organizzazione nel suo insieme ed alle sue regole strategiche ed operative per il perseguimento degli obiettivi di sicurezza.

Si tratta di un approccio che non esclude il rischio, sempre connesso con qualsivoglia attività umana, ma tende a renderlo minimo nella sua residualità, compatibile con la vulnerabilità del "contenitore" e del "contenuto", in grado di garantire una accettabile sicurezza anche in condizioni di emergenza. *Il museo deve garantire la sicurezza ambientale, la sicurezza strutturale, la sicurezza nell'uso, la sicurezza anticrimine e la sicurezza in caso di incendio, considerando i problemi della sicurezza in modo mirato ed integrato.*

*Il museo deve tendere a:*

- *mitigare le azioni che l'ecosistema territoriale può provocare, attraverso interventi di analisi, monitoraggio e bonifica*
- *tutelare, conservare e consolidare il contenitore delle collezioni nei confronti delle suddette azioni*
- *tutelare e conservare le sue collezioni, anche in condizioni di emergenza*
- *garantire la sicurezza del personale e dei visitatori, anche in condizioni di emergenza*
- *garantire la sicurezza dei soccorritori in condizioni di emergenza.*

*Il museo è tenuto ad assicurare che le strutture siano conformi alle disposizioni di carattere cogente (standard legislativi), ad attuare interventi finalizzati a rendere le strutture atte a soddisfare i requisiti essenziali (standard normativi) ed a prevedere tutte le misure preventive, di protezione attiva e passiva e organizzative per dare adeguata confidenza sul mantenimento nel tempo delle condizioni di sicurezza (strategia di sicurezza). Allo scopo esso è tenuto ad effettuare una analisi dei rischi atta a commisurare la strategia di sicurezza alla specifica realtà, anche attraverso il ricorso a misure di sicurezza equivalenti.*

## 16.3 Lista di controllo per la struttura

	Elemento da verificare	Periodicità della verifica
1.	La recinzione esterna è in buone condizioni e tutte le aperture sono convenientemente chiudibili?	Settimanale
2.	Alberi e cespugli possono offrire una copertura a eventuali intrusi?	Mensile
3.	L'esterno dell'edificio è bene illuminato di notte?	Mensile
4.	Il parcheggio è sufficientemente illuminato ed è un'area sicura per i visitatori?	Mensile
5.	La presenza di edifici confinanti può facilitare l'ingresso di intrusi nel museo?	In fase di analisi dei rischi. Da rinnovare in caso di variazione della situazione.
6.	Il perimetro è ben determinato e sufficientemente solido in tutte le sue parti, compresi tetto e sotterranei?	In fase di analisi dei rischi. Da rinnovare in caso di variazione della situazione.
7.	Le pareti eventualmente confinanti con altri edifici sono solide quanto le pareti esterne?	In fase di analisi dei rischi. Da rinnovare in caso di variazione della situazione.
8.	Vi sono porte, finestre o abbaini non strettamente necessari?	In fase di analisi dei rischi. Da rinnovare in caso di variazione della situazione.
9.	Le porte esterne sono sufficientemente solide? E dotate di serrature adeguate?	In fase di analisi dei rischi. Da rinnovare in caso di variazione della situazione.
10.	Finestre e abbaini sono protetti?	In fase di analisi dei rischi. Da rinnovare in caso di variazione della situazione.
11.	Vi sono parti dell'edificio in grado di facilitare la salita di ladri "acrobati"?	In fase di analisi dei rischi. Da rinnovare in caso di variazione della situazione.
12.	Esistono possibili vie d'accesso sotterraneo (condutture, canali, condotte, ecc.)?	In fase di analisi dei rischi. Da rinnovare in caso di variazione della situazione.
13.	Vi sono lavori in corso che possono compromettere la sicurezza dell'edificio?	In caso di lavori in corso di qualunque natura
14.	Vengono effettuati regolari controlli dello stato dell'edificio?	Annuale
15.	Nel programma di manutenzione della struttura è prevista un'attenzione particolare ai problemi della sicurezza?	Annuale

## 16.4 Lista di controllo per la sicurezza interna

	Elemento da verificare	Periodicità delle verifiche
1.	La strutturazione degli spazi all'interno del museo consente:	
1.1	- la suddivisione delle aree espositive in compartimenti in grado di impedire l'avanzamento di eventuali intrusi?	In fase di analisi dei rischi. Da rinnovare in caso di variazione della situazione.
1.2	- ai visitatori di introdursi nelle aree chiuse al pubblico?	In fase di analisi dei rischi. Da rinnovare in caso di variazione della situazione.
2.	Il sistema di sicurezza delle sale espositive consente di modificare l'allestimento senza pregiudicare i livelli di sicurezza stessa?	Da verificare in occasione di ogni modificazione dell'allestimento.
3.	Le norme di comportamento del pubblico sono adeguatamente pubblicizzate?	Verifica mensile
4.	Le norme di conduzione dell'edificio sono valide per tutto il personale?	In fase di analisi dei rischi. Da rinnovare in caso di variazione della situazione.
5.	Quali regole di comportamento sono previste per le imprese che operano all'interno del museo?	In fase di analisi dei rischi. Da rinnovare in caso di variazione della situazione.
6.	È previsto un sistema di verifica delle persone che richiedono di accedere alle aree non aperte al pubblico?	In fase di analisi dei rischi. Da rinnovare in caso di variazione della situazione.
7.	Sono previsti controlli accurati per coloro che consultano i depositi delle collezioni?	In fase di analisi dei rischi. Da rinnovare in caso di variazione della situazione.
8.	Le chiavi vengono rilasciate secondo una procedura definita?	In fase di analisi dei rischi. Da rinnovare in caso di variazione della situazione.
9.	Eventuali difetti nelle procedure e nelle attrezzature vengono registrati attraverso un sistema di controlli periodici?	In fase di analisi dei rischi. Da rinnovare in caso di variazione della situazione.
10.	L'ufficio personale attua sistematicamente una verifica dei nuovi assunti?	In fase di analisi dei rischi. Da rinnovare in caso di variazione della situazione.

## 16.5 Lista di controllo per l'accesso agli spazi museali

Tipologia di spazi	Accesso consentito (in orario di apertura al pubblico)	Casi di deroga (con autorizzazione)
<b>Sale e aree espositive</b>	A tutto il personale	Movimentazione opere. Manutenzione e pulizie. In casi di emergenza.
<b>Spazi di servizio alle sale e alle aree espositive</b>	Al solo personale addetto e/o autorizzato	Movimentazione opere. Manutenzione e pulizie. In casi di emergenza.
<b>Depositi e magazzini</b>	Al solo personale addetto e/o autorizzato	Movimentazione opere. Manutenzione e pulizie. In casi di emergenza.
<b>Aree di studio</b>	Al solo personale addetto e/o autorizzato	Manutenzione e pulizie. In casi di emergenza.
<b>Servizi al pubblico</b>	A tutto il personale	Manutenzione e pulizie. In casi di emergenza.
<b>Uffici amministrativi</b>	Al solo personale addetto e/o autorizzato	Manutenzione e pulizie. In casi di emergenza.
<b>Spazi operativi</b>	Al solo personale addetto e/o autorizzato	Manutenzione e pulizie. In casi di emergenza.
<b>Attività educative</b>	Al solo personale addetto e/o autorizzato	Manutenzione e pulizie. In casi di emergenza.
<b>Spazi di circolazione (aperti al pubblico)</b>	A tutto il personale	Manutenzione e pulizie. In casi di emergenza.
<b>Spazi di circolazione (non aperti al pubblico)</b>	Al solo personale addetto e/o autorizzato	Per manutenzione e pulizie In casi di emergenza
<b>Spazi non museali</b>	A tutto il personale	Manutenzione e pulizie. In casi di emergenza.
<b>Locali tecnici</b>	Al solo personale addetto e/o autorizzato	Manutenzione e pulizie. In casi di emergenza.

## 16.6 Esempio di disposizioni relative al servizio di sorveglianza e accoglienza

### **Disposizioni generali**

Il servizio diurno di sorveglianza e accoglienza è esercitato in via permanente dal personale di profilo.... secondo le disposizioni indicate nei titoli...

Il servizio notturno di sorveglianza dell'edificio e delle collezioni è esercitato da...

Il servizio di custodia dello stabile è esercitato da

### **Dotazione organica**

#### *Dotazione organica*

La dotazione organica minima di personale di sorveglianza e accoglienza assegnato al Museo è di ... unità.

Tale numero sarà sottoposto a periodica verifica al fine di adeguarlo alle esigenze che si presenteranno in ragione di diversi orari di apertura, dell'estensione delle sale espositive, delle modificazioni dei sistemi di sicurezza, ecc.

#### *Minimi essenziali*

In applicazione al CCNL i minimi essenziali di personale sono quantificati in xx unità, assegnati alle seguenti postazioni:

### **Compiti e attività del personale di sorveglianza e accoglienza**

#### *Compiti e attività del personale inquadrato nella fascia B del CCNL (Enti locali)*

Il personale svolge attività prevalentemente esecutive o tecnico-manuali, la cui esecuzione comporta anche gravosità o disagio, ovvero l'uso e la manutenzione ordinaria di strumenti, suppellettili e l'uso di macchine semplici.

In particolare svolge attività e compiti:

- a) di sorveglianza, custodia, pulizia e piccola manutenzione dei locali ed uffici, dei materiali e delle suppellettili in uso, nonché del patrimonio storico - artistico custodito ad ogni titolo nel museo;
- b) di apertura e chiusura degli uffici e dei locali, e di controllo dei relativi impianti di sicurezza (antincendio, antifurto, antintrusione);
- c) di anticamera, di regolazione e vigilanza sull'accesso e il movimento del pubblico secondo i regolamenti e/o gli ordini di servizio;
- d) di riscossione del biglietto d'ingresso, nonché di vendita e distribuzione di materiale informativo e didattico inerente le attività dell'Ente;
- e) di verifica dell'avvenuto pagamento del biglietto d'ingresso e di cura del servizio di guardaroba;
- f) di accoglienza, fornendo ai visitatori le indicazioni circa i percorsi e le modalità cui attenersi nella visita al museo e vigilando che le stesse siano osservate;
- g) di collaborazione alla buona conservazione di opere, beni, locali, impianti, segnalando manomissioni, usure e guasti al coordinatore responsabile;
- h) di partecipazione all'attività di allestimento di mostre, provvedendo al collocamento e all'imballaggio di opere e pannelli e materiale museologico;
- i) di prelievo, trasporto, consegna e ricollocazione di fascicoli, oggetti, beni e documenti;
- j) di distribuzione, smistamento e spedizione della corrispondenza;
- k) di esecuzione di commissioni anche esterne al luogo di lavoro, con eventuale uso di automezzi;
- l) di esecuzione di fotocopie, ciclostilati, fascicolature;
- m) di ricezione e smistamento di telefonate

#### *Compiti e attività del personale inquadrato nella fascia C del CCNL (Enti locali)*

Il personale svolge attività specializzate nel campo amministrativo, contabile, tecnico-manutentivo esercitate anche mediante l'uso di apparecchiature tecniche di tipo complesso.

In particolare, oltre a provvedere alle attività e ai compiti espletati dal personale del livello immediatamente inferiore, provvede al coordinamento di gruppi di lavoro nonché all'eventuale accompagnamento e guida del visitatori.

Per quanto non esplicitamente indicato nei punti precedenti, si rinvia a quanto previsto dal DPR 347/83.

### **Orario di servizio e di lavoro**

*Orario di servizio.*

L'orario di apertura al pubblico del Museo è così stabilito: - .....

Il Museo è aperto al pubblico nelle seguenti giornate di festività: - .....

Il Museo è chiuso al pubblico nei seguenti giorni: - .....

*Orario di lavoro*

Il personale, suddiviso in ... turni, osserva di norma il seguente orario di lavoro: - .....

### **Struttura e organizzazione**

Per l'esecuzione dei compiti e delle attività di sorveglianza e accoglienza la struttura è suddivisa in unità funzionali adeguate, descritte in allegate e comunicate al personale.

Di norma - e salvo particolari disposizioni e indicazioni relative a servizi particolari - viene assicurata una periodica rotazione del personale nelle diverse unità funzionali.

La comunicazione - giornaliera e/o settimanale - di assegnazione del personale, viene effettuata anticipatamente.

L'assenza o il ritardo nella presa di servizio del personale previsto è tempestivamente comunicata al Responsabile della gestione del personale.

Variazioni e/o modificazioni degli ordini di servizio possono essere disposte dal personale addetto al coordinamento del personale in funzione di necessità e situazioni impreviste, dandone tempestiva comunicazione al Responsabile della gestione del personale

La pianificazione annuale dei periodi di ferie è regolata da disposizioni particolari tese a garantire la continuità del servizio.

Le stesse disposizioni si applicano al personale ad ogni titolo impegnato nello svolgimento dei compiti di sorveglianza e accoglienza.

### **Direzione e gestione del personale**

Fatta salva la possibilità di prevedere appositi momenti di formazione, il personale che prende servizio riceve dal responsabile della struttura ampia informazione sull'organizzazione del servizio.

Inoltre il responsabile della struttura fornisce periodica informazione sullo stato e la presentazione delle collezioni al personale, per consentire agli addetti di svolgere i propri compiti di sorveglianza e accoglienza. Specifici momenti di informazione sono previsti in occasione di mostre ed eventi particolari.

Il personale comunica al responsabile della struttura le proprie osservazioni e quelle del pubblico

Sotto l'autorità del responsabile della struttura, il servizio di sorveglianza e accoglienza è gestito da un responsabile, che ne cura il buon funzionamento, avendo per questo autorità sull'insieme del personale di sorveglianza e accoglienza.

Il responsabile della gestione del personale propone al responsabile della struttura le misure da prendere e ne assicura la realizzazione, in primo luogo attraverso la programmazione del servizio e attraverso regolari controlli.

Egli partecipa attivamente al servizio e assiste per quanto necessario il personale posto sotto la sua responsabilità.

Le sue responsabilità relative al servizio notturno sono limitate a....

In caso di grave incidente assume le misure urgenti necessarie e ne riferisce al responsabile della struttura.

### ***Compiti e funzioni del personale***

Il personale di sorveglianza e accoglienza, fatta salva l'assegnazione temporanea a compiti e servizi particolari, accoglie i visitatori, vigila sulla sicurezza del pubblico, delle collezioni e dei locali dove esercitano le loro funzioni.

Assicura il servizio di pulizia e di manutenzione corrente dell'edificio.

Il personale è tenuto a rispettare il segreto professionale in particolare per quanto concerne i dispositivi di sicurezza.

#### *Modalità di svolgimento del servizio*

- a) Il personale prende e lascia il servizio alle ore prestabilite e - in occasione del cambio-turno - a condizione che la postazione sia sempre garantita;
- b) In caso di impossibilità di recarsi al lavoro per cause di malattia o altre ragioni, il personale è tenuto a darne tempestiva informazione al responsabile del personale o al coordinatore presente, comunque non oltre le ore 8,30;
- c) A inizio e fine servizio ispeziona i locali a cui è assegnato e segnala ogni anomalia constatata;
- d) Al momento della presa di servizio, il personale provvede alla pulizia dei locali secondo le modalità previste dal piano settimanale e della suddivisione dei compiti per unità funzionali in essa prevista;
- e) Durante il servizio il personale non può lasciare l'unità assegnatagli senza sostituzione. Le sostituzioni e le autorizzazioni sono stabilite dal coordinatore responsabile;
- f) In orario di apertura al pubblico il personale accoglie i visitatori, vigila sulla sicurezza del pubblico, delle collezioni e dei locali dove esercita le sue funzioni. Il personale è anche incaricato di far rispettare le norme di comportamento previste dalla Direzione del Museo e osserva l'obbligo di indossare la divisa;
- g) Il personale fornisce al pubblico le informazioni che gli vengono richieste. Se non è a conoscenza delle questioni postegli, indirizza il visitatore al coordinatore o alla Direzione;
- h) Il personale lascia la sua postazione solo quando tutto il pubblico si è allontanato;
- i) Il personale addetto alla sorveglianza di un cantiere affidato a una ditta esterna al museo deve essere presente per tutto il tempo in cui esso è attivo e assicura l'apertura e chiusura del cantiere stesso.
- j) In caso di furto o tentativo di furto, di danni causati a un'opera, di disordine provocato dai visitatori, di attivazione di un allarme o di ogni altro tipo di incidente, il personale si attiene alle disposizioni previste dalla Direzione del Museo;
- k) Il personale addetto alla sorveglianza di un cantiere affidato a una ditta esterna al museo deve essere presente per tutto il tempo in cui esso è attivo e assicura l'apertura e chiusura del cantiere stesso;
- l) Il personale accompagna nei locali chiusi al pubblico personale comunale o di ditte private, solo se preventivamente autorizzato.
- m) Specifiche procedure sono individuate per il personale incaricato dell'apertura e chiusura del Museo.

#### *Servizio di cassa e di controllo video*

Norme particolari sono previste per il servizio di cassa e guardaroba e per il servizio di controllo video centralizzato;

Al personale di servizio alle casse, compete un'indennità per il maneggio denaro ai sensi dell'art. 31 del CCNL vigente;

Qualora il personale addetto al controllo video svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive, ha diritto a un'interruzione mediante pausa ovvero cambiamento di attività, secondo le norme.

## 16.7 Esempio di norme di sicurezza e di comportamento per l'accesso al museo

### Art. 1

I visitatori sono tenuti a rispettare le seguenti norme di sicurezza e di comportamento.

### Titolo I Accesso al Museo

### Art. 2

Il Museo è aperto al pubblico dal ..... al ..... dalle ore ..... alle ore .... È chiuso il .....

L'emissione dei biglietti d'ingresso è sospesa ..... minuti prima dell'orario di chiusura del Museo

### Art. 3

L'ingresso e la circolazione nel Museo sono subordinati al possesso del biglietto d'ingresso rilasciato dalla cassa, o di lasciapassare rilasciato dalla Direzione. I visitatori sono tenuti a conservare e a presentare il biglietto d'ingresso su richiesta del personale in servizio.

### Art. 4

Le tariffe d'ingresso sono esposte alla biglietteria.

Hanno diritto alla riduzione:

.....

### Art. 5

Hanno diritto all'ingresso gratuito:

.....

### Art. 6

Le persone appartenenti a una delle categorie menzionate agli articoli 4 e 5 devono dimostrare il loro diritto alla riduzione o alla gratuità esibendo alle casse il documento appropriato.

### Art. 7

La Direzione può concordare con Enti, Associazioni e privati visite fuori dall'orario di apertura della Mostra. L'organizzazione deve farsi carico dell'intera copertura delle spese di funzionamento della struttura, secondo i costi che verranno indicati.

### Art. 8

L'ingresso è consentito a un massimo di ..... persone (conformemente a quanto indicato dal verbale di agibilità rilasciato dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo del.....)

### Art. 9

Le sedie a rotelle e le carrozzine per bambini, non particolarmente ingombranti, sono ammesse negli spazi espositivi. La Direzione declina ogni responsabilità per eventuali danni a terzi arrecati da questi veicoli o subiti dai loro occupanti.

### Art. 10

È vietato introdurre nel Museo:

- armi e munizioni;
- sostanze esplosive, infiammabili o volatili;
- oggetti pericolosi, eccessivamente pesanti e ingombranti;
- opere d'arte e oggetti d'antichità;
- animali.

### Art. 11

È previsto l'uso del guardaroba per depositare i bagagli.

L'accesso alle sale espositive è subordinato al deposito obbligatorio negli appositi mobiletti e contenitori portaombrelli di:

- a) bastoni, ombrelli e oggetti appuntiti, taglienti o contundenti. Sono tuttavia autorizzati bastoni per persone anziane o per infermi;
- b) valigie, borse, zaini, caschi e tutto ciò che può rappresentare pregiudizio per la sicurezza delle opere esposte o della struttura;

*Art. 12*

La Direzione declina ogni responsabilità per il furto di oggetti depositati al guardaroba.

*Art. 13*

I visitatori possono segnalare eventuali osservazioni e/o reclami sull'apposito registro depositato all'ingresso.

## **Titolo II**

### ***Comportamento generale dei visitatori***

*Art. 14*

Si richiede massima correttezza rispetto al personale di servizio e a tutte le persone presenti nell'edificio.

*Art. 15*

È vietato:

- a) toccare le opere;
- b) superare le barriere di protezione;
- c) appoggiarsi alle vetrine, ai basamenti e ad altri elementi dell'allestimento;
- d) scrivere o imbrattare i muri;
- e) correre lungo il percorso espositivo;
- f) fumare, consumare cibi o bevande nella struttura espositiva;
- g) gettare a terra carta o altro;
- h) parlare ad alta voce, recando disturbo agli altri visitatori;
- l) vendere oggetti e distribuire materiale a stampa non autorizzato.

*Art. 16*

I visitatori sono pregati di attenersi alle disposizioni del personale (aprire borse, consegnare pacchi, ecc.).

*Art. 17*

La non osservanza delle prescrizioni del presente regolamento potrà dare luogo all'allontanamento dagli spazi espositivi e, se del caso, all'avvio di procedure giudiziarie.

## **Titolo III**

### ***Disposizioni relative ai gruppi***

*Art. 18*

Le visite dei gruppi o delle classi scolastiche devono svolgersi sotto la guida di un accompagnatore che si renda responsabile del rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e della buona condotta del gruppo.

*Art. 19*

Per le classi e i gruppi di organizzati è necessaria la prenotazione della visita. Le classi e i gruppi di studio oltre a prenotare la loro visita al momento dell'ingresso devono presentare la lettera d'autorizzazione sottoscritta dal responsabile dell'Istituto indicante il numero di persone componenti il gruppo e gli accompagnatori designati.

*Art. 20*

I componenti del gruppo sono pregati di non allontanarsi dall'accompagnatore e di non recare disturbo agli altri visitatori.

*Art. 21*

La Direzione può, in ogni momento, restringere le condizioni d'accesso e le visite dei gruppi, in funzione della capacità di accoglienza del Museo.

*Art. 22*

Le visite guidate sono condotte unicamente da:

- a) guide autorizzate all'esercizio della professione;
- b) insegnanti per i propri allievi;
- c) persone specificatamente autorizzate dalla Direzione della Mostra.

**Titolo IV**

***Fotografie, riprese cinematografiche***

*Art. 23*

Le riprese fotografiche, video e cinematografiche sono consentite ad esclusivo uso personale.

È vietato l'uso di flash e di cavalletti, salvo diversa disposizione della Direzione.

Nelle sale delle esposizioni temporanee è vietato qualsiasi tipo di ripresa fotografica, video e cinematografica.

La Direzione può autorizzare dietro richiesta motivata l'effettuazione di riprese negli spazi secondo modalità da concordarsi.

**Titolo V**

***Sicurezza delle persone, delle opere e dell'edificio***

*Art. 24*

È vietato ai visitatori commettere azioni che possano compromettere la sicurezza delle persone e dei beni. Ogni incidente o avvenimento anomalo deve essere immediatamente segnalato al personale di sorveglianza.

*Art. 25*

Nel caso di principio d'incendio, si raccomanda di conservare la calma. Se viene disposta l'evacuazione dell'edificio, occorre procedere disciplinatamente e con ordine rispettando le direttive del personale.

*Art. 26*

Ogni visitatore che sia testimone di un furto o di altri avvenimenti anomali è tenuto ad avvisare il personale.

In caso di tentativo di furto possono essere presi alcuni provvedimenti urgenti, come la chiusura degli accessi e il controllo delle uscite.

*Art. 27*

In caso di grande affluenza e in ogni situazione che possa compromettere la sicurezza delle persone o dei beni, si può procedere alla chiusura temporanea del Museo, oppure alla modificazione degli orari di apertura. La Direzione si riserva di adottare ogni misura necessaria, imposta dalle circostanze, per garantire la sicurezza delle persone o delle cose.

